SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 42

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 febbraio 1990 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 febbraio 1990, n. 25.

Aumento del contributo annuo alla Lega navale italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo annuo di lire 30 milioni, concesso alla Lega navale italiana con la legge 5 luglio 1964, n. 626, elevato a lire 60 milioni con la legge 12 marzo 1968, n. 290, e a lire 160 milioni con la legge 5 giugno 1973, n. 320, è ulteriormente elevato a lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1991.

Art. 2.

1. All'onere annuo di lire 340 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

La legge n. 626/1964 reca: «Concessione di un contributo ordinario annuo a favore della Lega navale italiana».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3903):

Presentato dal Ministro della difesa (Zanone) l'8 maggio 1989.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 1° agosto 1989, con parere della commissione V.

Esaminato dalla IV commissione il 27 settembre 1989; 20 dicembre 1989 e approvato il 18 gennaio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2069):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 29 gennaio 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 1° febbraio 1990.

90G0057

LEGGE 13 febbraio 1990, n. 26.

Tutela della denominazione di origine «Prosciutto di Parma».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DENOMINAZIONE DI ORIGINE, ZONA DI PRODUZIONE E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE.

Art. 1.

Denominazione del prodotto

1. La denominazione di origine «Prosciutto di Parma» è riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nati, allevati e macellati nell'Italia continentale, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge, e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Zona tipica di produzione e stagionatura

1. La zona tipica di produzione comprende il territorio della provincia di Parma posto a sud della via Emilia a distanza da questa non inferiore a cinque chilometri, fino ad una altitudine non superiore a 900 metri, delimitato ad est dal corso del fiume Enza e ad ovest dal corso del torrente Stirone.

2. Il periodo di stagionatura decorre dalla salagione e non deve essere inferiore ai dieci mesi per i prosciutti tra i sette e i nove chilogrammi di peso ed ai dodici mesi per quelli di peso eccedente i nove chilogrammi. I pesi sono riferiti ai prosciutti con osso all'atto dell'applicazione del contrassegno di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Caratteristiche merceologiche

1. Le specifiche caratteristiche merceologiche del prosciutto di Parma a stagionatura ultimata sono:

a) forma esteriore tondeggiante: privo della parte distale (piedino), privo di imperfezioni esterne tali da pregiudicare la immagine del prodotto, con limitazione della parte muscolare scoperta oltre la testa del femore (noce) ad un massimo di 6 centimetri (rifilatura corta);

b) peso: normalmente tra gli otto e i dieci chilogrammi e comunque non inferiore ai sette;

c) colore al taglio: uniforme tra il rosa ed il rosso, inframmezzato dal bianco puro delle parti grasse;

d) aroma e sapore: carne di sapore delicato e dolce, poco salata e con aroma fragrante e caratteristico.

e) la caratterizzazione mediante l'osservanza di parametri analitici predeterminati, i cui standard sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dell'organismo abilitato di cui all'articolo 11.

CAPO II

PRODUZIONE E VENDITA

Art. 4.

Prescrizioni produttive

1. Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini da cui provengono le cosce fresche di cui al precedente articolo 1, devono essere conformi alle prescrizioni, una volta divenute operanti, emanate dall'organismo abilitato di cui al successivo articolo 11 ed approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità.

2. L'allevatore è tenuto a rilasciare per i suini avviati alla macellazione un certificato attestante la conformità dei medesimi alle prescrizioni di cui al comma 1.

3. I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.

Art. 5.

Divieto di conservazione e tipicità delle fasi di produzione

1. Le cosce dei suini impiegati per la produzione del prosciutto di Parma non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione, e devono essere muniti di un timbro indelebile impresso a cura del macellatore.

2. All'atto della salagione sulle cosce fresche deve essere apposto un sigillo attestante la data di inizio della lavorazione.

3. Le fasi di produzione devono essere effettuate, dalla salagione alla fine della stagionatura, nella zona tipica di cui al precedente articolo 2.

Art. 6.

Contrassegno per il prodotto disossato

1. Il prosciutto di Parma, dopo l'applicazione del contrassegno, può essere commercializzato anche disossato ed in tal caso eventualmente venduto in tranci di forma e peso variabili ovvero affettato ed opportunamente confezionato.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora non sia possibile conservare sul prodotto il contrassegno, questo dovrà essere apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione, sotto il controllo dell'organismo abilitato e secondo le modalità che verranno determinate nel regolamento di esecuzione. In questi casi le operazioni di confezionamento dovranno essere effettuate nella zona tipica di cui all'articolo 2.

Art. 7.

Norme di garanzia

1. È vietato porre in vendita e comunque immettere al consumo prosciutto non tutelato recante, sul prodotto, sulle confezioni, sugli imballaggi, sugli involucri, sulle etichette e simili, nonché sui documenti comunque riferentisi al prodotto, indicazioni idonee ad ingenerare confusione con il prosciutto di Parma o rivendicare le qualità tipiche di esso.

2. È comunque vietato per il prosciutto non tutelato:

a) utilizzare la denominazione «prosciutto di Parma» nonché qualsiasi altra denominazione o indicazione contenente o facente riferimento al nome «Parma» nonché a qualsiasi altro nome di comune compreso nella zona tipica di cui al precedente articolo 2;

b) utilizzare espressioni quali «tipo Parma», «stagionato a Parma», anche se riferite ad altri comuni della zona tipica, ovvero quali «stagionato nella zona tipica», «lavorazione alla parmigiana» e simili;

c) utilizzare nell'indicazione della sede dell'impresa produttrice o dello stabilimento di produzione, i nomi dei comuni della zona tipica con caratteri di dimensioni superiori a quattro millimetri di altezza e a tre millimetri di larghezza, nonché utilizzare, nell'indicazione della provincia, il nome «Parma», in luogo del quale dovrà essere utilizzata la sigla «PR»;

d) utilizzare segni grafici, timbri, sigilli e simili che per ubicazione, colore, grandezza e tipo di caratteri possano trarre in inganno gli acquirenti ed i consumatori con riferimento al prodotto tutelato ed alle qualità di esso.

Art. 8.

Divieto di denominazioni concorrenti

1. L'uso delle denominazioni geografiche riferentisi ai comuni compresi nella zona tipica di cui all'articolo 2 o loro variazioni, deformazioni, derivazioni o abbreviazioni è vietato nella ditta, ragione o denominazione sociale o marchio d'impresa a meno che l'imprenditore interessato non ne dimostri la utilizzazione — con riferimento al prosciutto — da epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge 4 luglio 1970, n. 506.

2. La ditta, ragione o denominazione sociale o marchio d'impresa di cui al comma 1, nell'ipotesi che non siano vietati e vengano utilizzati per il prosciutto non tutelato, devono essere indicati con caratteri di dimensioni non superiori a cinque millimetri di altezza e cinque millimetri di larghezza.

Art. 9.

Divieto di denominazioni diverse o integrate e norme accessorie

1. È vietato utilizzare, in alternativa o in aggiunta alla denominazione tutelata, qualsiasi altra denominazione o qualificazione geografica del prodotto, comunque attinente a comuni compresi nella zona tipica di cui al precedente articolo 2.

2. La riproduzione del contrassegno di cui al precedente articolo 1, comunque utilizzata, è riservata all'organismo abilitato oltre che come segno distintivo della propria attività, in ogni iniziativa volta alla valorizzazione del prodotto tutelato.

3. I divieti di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7 e 8 si estendono, in quanto compatibili, anche alla reclamizzazione pubblicitaria ed alla promozione in qualsiasi forma del prosciutto.

4. Le violazioni dei divieti di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7 e 8 costituiscono altresì, salve le sanzioni di cui ai successivi articoli 13 e seguenti, atti di sleale concorrenza ai sensi degli articoli 2598 e seguenti del codice civile.

CAPO III

CONTROLLI E VIGILANZA

Art. 10.

Obbligo di assoggettamento a controllo

1. Gli allevatori, i macellatori ed i produttori nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, confezionano, detengono, trasportano, vendono o comunque distribuiscono al consumo prosciutti sono tenuti a consentire ogni forma di controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione, ivi comprese le ispezioni necessarie per verificare l'idoneità all'uopo dei locali e degli impianti.

Art. 11.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed i controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità.

2. I Ministeri suddetti possono avvalersi, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, dell'attività di un organismo specificamente abilitato, costituito da un consorzio volontario di produttori che:

a) sia retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità;

b) comprenda tra i propri soci non meno del cinquanta per cento dei produttori in rappresentanza del cinquanta per cento almeno della produzione tutelata dell'ultimo triennio;

c) garantisca, per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento delle attività istituzionali.

3. L'organismo cui viene affidato l'incarico di cui al comma 1 è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità.

Art. 12.

Strumenti e tariffe di controllo

1. Il consorzio volontario di produttori di cui al comma 2 del precedente articolo 11, ove specificamente abilitato, fornisce ai macellatori il timbro indelebile e ai produttori appositi registri per il controllo delle diverse operazioni nonché i sigilli di cui controlla l'applicazione, presenzia alla apposizione del contrassegno e può adottare prescrizioni ed emanare direttive nell'ambito della attuazione della presente legge, anche in relazione alla adozione di piani di programmazione della produzione tutelata, nell'ambito della zona tipica di cui all'articolo 2.

2. I simboli relativi al timbro, al sigillo ed al contrassegno di cui al comma 1 sono predisposti dal consorzio abilitato ed approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le tariffe delle operazioni e prestazioni eseguite dal consorzio abilitato per l'attuazione della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione sono stabilite dallo stesso e sono comunicate ai Ministeri vigilanti.

4. Il mancato pagamento delle suddette tariffe, nei termini fissati dal consorzio abilitato, comporta la interruzione, fino ad avvenuta regolarizzazione contabile, della prosecuzione delle stesse operazioni o prestazioni nonché del compimento di quelle relative alle tariffe non pagate.

5. I crediti derivanti dalla mancata corresponsione delle tariffe di cui al presente articolo sono da considerarsi privilegiati ai sensi dell'articolo 2758 del codice civile.

CAPO IV

SANZIONI

Sezione I

SANZIONI PENALI

Art. 13.

Norme penali relative alla tipicità del prodotto

1. Chiunque viola gli articoli 7, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, 8, comma 1, e 9, commi 2 e 4, è punito con la reclusione da un mese ad un anno o con la multa da due milioni a venti milioni di lire.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene per vendere, pone in vendita o immette altrimenti in circolazione prosciutti muniti di contrassegno contraffatto o alterato.

3. Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può essere disposta anche la chiusura, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'esercizio di vendita.

Art. 14.

Norme penali relative alla contraffazione del contrassegno

1. Chiunque contraffà o altera il contrassegno ovvero lo detiene o lo usa contraffatto o alterato è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da cinque a cinquanta milioni di lire.

2. Il produttore che commette uno dei fatti previsti dal comma 1, indipendentemente dalla applicazione della sanzione penale, può essere privato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del diritto alla marchiatura, per un periodo da sei mesi ad un anno, dei prosciutti che in quel periodo completano il periodo minimo di stagionatura.

Art. 15.

Norme penali relative alla contraffazione del timbro e del sigillo

1. Chiunque contraffà o altera il timbro indelebile o il sigillo ovvero detiene o usa tale timbro o sigillo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da due a venti milioni di lire.

2. Il macellatore ed il produttore che abbiano commesso uno dei fatti di cui al presente articolo, indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, possono essere privati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente del diritto di utilizzazione del timbro indelebile o del diritto di applicazione del sigillo per un periodo da uno a sei mesi.

Art. 16.

Aggravamento delle sanzioni e pubblicazione della sentenza di condanna

1. Le pene e le sanzioni di cui agli articoli precedenti sono raddoppiate in caso di recidiva o nel caso in cui risulti che i reati siano commessi con riferimento a prosciutti comunque destinati all'esportazione.

2. La sentenza di condanna per i reati previsti dai precedenti articoli è pubblicata su due giornali a larga diffusione nazionale, di cui uno specializzato o di categoria.

Sezione II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 17.

Sanzioni relative alla regolarità della produzione animale

1. L'allevatore che rilascia il certificato di cui all'articolo 4 per suini non allevati ed alimentati conformemente alle prescrizioni di cui al medesimo articolo 4 ovvero a quanto disposto dalla presente legge è punito con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a sei mesi.

2. Chiunque falsifica il certificato di cui all'articolo 4 è punito con la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.

3. Il macellatore che appone il timbro indelebile su cosce suine non accompagnate dai prescritti certificati e chiunque ne fa uso indebito è punito con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da tre a dodici mesi o con la sanzione pecuniaria da duecentomila a due milioni di lire.

Art. 18.

Sanzioni per controlli e ispezioni

1. Qualora impediscano o non consentano i controlli e le ispezioni di cui al precedente articolo 10 sono puniti:

a) l'allevatore con la privazione del potere di certificazione per un periodo da uno a tre mesi;

b) il macellatore con il ritiro del timbro indelebile per un periodo da uno a tre mesi;

c) il produttore con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi;

d) il commerciante o qualsiasi altro soggetto diverso da quelli indicati alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, con la sanzione pecuniaria da centomila ad un milione di lire.

2. Il produttore soggiace alla stessa sanzione di cui alla lettera *c)* del precedente comma 1 qualora non provveda alla regolare tenuta dei registri forniti dal consorzio abilitato e alla conservazione dei documenti necessari a dimostrare il rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 19.

Sanzioni relative al sigillo

1. Il produttore che fa uso irregolare del sigillo, ivi compresa la apposizione dello stesso su cosce suine prive del timbro indelebile, è punito con la sanzione pecuniaria da duecentomila a due milioni di lire o con la sospensione della sigillatura per un periodo da uno a tre mesi.

2. Il produttore che appone il sigillo su cosce suine non conformi alla presente legge, al regolamento di esecuzione o alle prescrizioni emanate al riguardo dal consorzio abilitato è punito con la sanzione pecuniaria di diecimila lire per ogni coscia.

3. L'accertamento della sussistenza delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2, comporta — senza far decadere l'obbligo di corresponsione delle tariffe di cui al precedente articolo 12 — la asportazione dei sigilli indebitamente applicati.

Art. 20.

Sanzioni relative alla denominazione al confezionamento e alla etichettatura

1. Chiunque viola gli articoli 7, comma 2, lettera *c)*, 8, comma 2, e 9, commi 1 e 3, della presente legge nonché le disposizioni concernenti il confezionamento e l'etichettatura del prosciutto di Parma, è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione pecuniaria da un milione a dieci milioni di lire.

2. Nei casi in cui sia possibile eliminare gli effetti dell'illecito amministrativo, può essere disposta anche la confisca dei materiali utilizzati per il compimento dei suddetti illeciti.

Art. 21.

Norme procedimentali

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative deve essere preceduta dalla contestazione degli specifici addebiti. Tale contestazione deve essere trasmessa al contravventore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con l'indicazione di un termine non superiore a giorni venti per la formulazione da parte del contravventore stesso delle proprie controdeduzioni.

2. Tali controdeduzioni devono essere inviate all'organo accertatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Trascorso il termine utile per la presentazione delle controdeduzioni il suddetto organo, qualora accerti la sussistenza del fatto contestato, ne dà comunicazione all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio, perché proceda alla erogazione della sanzione amministrativa.

4. La sanzione amministrativa deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e diviene esecutiva a decorrere dalla data del suo ricevimento.

5. Avverso i provvedimenti sanzionatori di illeciti amministrativi è consentito all'interessato di proporre ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla esecutività della sanzione amministrativa.

CAPO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

Parere per l'inserimento nella zona tipica di industrie insalubri

1. Ai fini della salvaguardia delle condizioni proprie dell'ambiente di produzione (da cui dipendono le caratteristiche organolettiche e merceologiche del prosciutto di Parma, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, l'insediamento nell'ambito della zona tipica di cui all'articolo 2 di industrie insalubri di prima classe — così come individuate a norma dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 — e di ogni altra attività che pregiudichi un equilibrato mantenimento delle condizioni ambientali, è subordinato al preventivo favorevole parere del comitato regionale per l'inquinamento atmosferico competente per territorio.

Art. 23.

Norme di esecuzione

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità sono emanate le norme per l'esecuzione della presente legge concernenti in particolare:

a) le modalità dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di Parma,

b) le fasi di produzione e le modalità di lavorazione del prosciutto di Parma, atti a conferire, mantenere e migliorare le tradizionali caratteristiche qualitative del prodotto;

c) la determinazione e le modalità dell'applicazione del timbro indelebile, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge, ivi compresa la apposizione del contrassegno sulle confezioni ai sensi del precedente articolo 6;

d) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per il prosciutto di Parma;

e) le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di Parma;

f) le modalità per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'affidamento di cui al precedente articolo 11 ed i poteri riconosciuti agli incaricati di tale consorzio;

g) la definizione di produttore del prosciutto di Parma ai fini della applicazione del precedente articolo 11, comma 2;

h) le procedure per l'adozione dei piani di programmazione della produzione tutelata, di cui all'articolo 12, comma 1;

i) le procedure per l'approvazione dei parametri analitici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, e per le relative modalità di controllo, rilevamento e certificazione.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 24.

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. È abrogata la legge 4 luglio 1970, n. 506.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83 continuano ad applicarsi in quanto compatibili fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Rimangono in vigore i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1978, 9 ottobre 1978 e 4 agosto 1986.

4. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto disposto dall'articolo 23.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 8:

La legge n. 506/1970, recante: «Norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto», è entrata in vigore il 17 luglio 1971.

Nota all'art. 9:

Il testo dell'art. 2598 del codice civile è il seguente:

«Art. 2598 *(Atti di concorrenza sleale)*. — Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi e con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti, sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale, direttamente o indirettamente, di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda».

Nota all'art. 12:

Il testo dell'art. 2758 del codice civile è il seguente:

«Art. 2758 *(Crediti per tributi indiretti)*. — I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.

Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il concessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede».

Nota all'art. 22.

L'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, è così formulato:

«Art. 216. — Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni [ora dal Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n.d.r.], e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposioni.

Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.

Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a lire duemila».

La sanzione dell'ammenda di cui all'ultimo comma dell'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi «da lire quarantamila a lire quattrocentomila».

Note all'art. 24:

— Per la legge n. 506/1970 si veda la precedente nota all'art. 8.

— Il D.P.R. n. 83/1978 reca il regolamento di esecuzione della citata legge n. 506/1970.

— Con il D.M. 3 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 7 agosto 1978, è stato affidato al Consorzio del prosciutto di Parma l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del prosciutto, nonché sull'apposizione del contrassegno e del marchio.

— Il D.M. 9 ottobre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 ottobre 1978, modificato dal D.M. 4 agosto 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 1986), e dal D.M. 21 novembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 1988), approva i simboli per l'applicazione del D.P.R. n. 83/1978 dianzi citato.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1270):

Presentato dall'on. BORRI ed altri il 28 luglio 1987.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 20 gennaio 1988, con pareri delle commissioni II, X e XII.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, l'11, 12 maggio 1988; 2, 15 giugno 1988; 20 luglio 1988; 16 novembre 1988.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 20 dicembre 1988.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 20 dicembre 1988 e approvato il 21 dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1514):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 6 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 10ª, 12ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione il 5 aprile 1989, 20 dicembre 1989 e approvato, con modificazioni, il 21 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 1270/B):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 23 gennaio 1990, con parere della commissione X.

Esaminato dalla XIII commissione il 31 gennaio 1990 e approvato il 1° febbraio 1990.

90G0058

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 1990.

Autorizzazione alla «Prudential assicurazioni» S.p.a., con sede legale in Roma, ad emettere polizze fideiussorie a garanzia delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 47, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente la facoltà di prestare la cauzione per le concessioni della riscossione dei tributi mediante polizza fidejussoria emessa da istituti ed enti autorizzati dal Ministro per le finanze;

Vista la domanda con la quale la «Prudential assicurazioni» S.p.a., con sede legale in Roma, ha chiesto di essere autorizzata alla emissione delle polizze fidejussorie, ai sensi del suddetto art. 47, lettera *e)*;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, concernente nuove norme sulla costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, con la quale vengono affidate, tra l'altro, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), funzioni di controllo sulle società di assicurazioni;

Visto il decreto 22 settembre 1989 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 1989, contenente l'elenco di cui all'art. 1, lettera *c)*, della legge n. 348/1982, delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Decreta:

La «Prudential assicurazioni» S.p.a., con sede legale in Roma, è autorizzata ad emettere le polizze fidejussorie che, a norma dell'art. 47, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i concessionari della riscossione dei tributi possono prestare a cauzione delle concessioni alle condizioni di polizza approvate dal Ministero delle finanze con decreto n. 1/07395 del 13 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A0828

DECRETO 1° febbraio 1990.

Determinazione del saggio di interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346;

Ritenuto che per il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con l'esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11 e 27.12 della vigente tariffa dei dazi doganali non può essere concessa una dilazione per un periodo superiore ai quindici giorni;

Considerato che per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista dal menzionato art. 79;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 gennaio 1990;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il saggio di interesse applicabile dal 28 gennaio 1990 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con l'esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11 e 27.12 della vigente tariffa dei dazi doganali e per l'eventuale ulteriore ritardo, è stabilito nella misura del 13,399 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1990

Il Ministro: FORMICA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 688/1982 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali) è il seguente:

«Art. 12. — Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, ed il pagamento dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non possono essere dilazionati per un periodo superiore a quindici giorni.

Nei casi di pagamento periodico dei diritti doganali sui prodotti di cui al comma precedente, previsto dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo di tempo non può comunque superare i quindici giorni, fermo restando che, in caso di cumulo con il pagamento differito di cui al comma precedente, la dilazione totale non può superare i ventitre giorni.

Per la dilazione concessa, e per l'eventuale ulteriore ritardo nel pagamento, sono dovuti gli interessi su base giornaliera nella misura prevista dal terzo comma dell'art. 79 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale».

— Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-*quinquies* del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974:

«Art. 79. — *È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.*

Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87.

Il ricevitore della dogana può, in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito, in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

Nota al dispositivo.

Per il testo dell'intero art. 12 del D.L. n. 688/1982 si veda nelle note alle premesse.

90A0842

DECRETO 15 febbraio 1990.

Determinazione dei modelli di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1990 in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 131;

Ritenuto che occorre stabilire i modelli di dichiarazione dei redditi in distribuzione gratuita presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Considerata l'opportunità di affidare la predetta distribuzione agli uffici delle imposte soltanto per i modelli che, per interessare singole categorie di reddito, sono richiesti da un limitato numero di contribuenti;

Decreta:

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette provvederanno alla distribuzione gratuita dei seguenti modelli di dichiarazione dei redditi:

mod. 750 modello base e quadri interni;

mod. 760 modello base e quadri interni;

mod. 770 modelli base e quadri interni esclusi i quadri E-1 e G-1;

mod. 770/*bis*.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette aventi sede nei capoluoghi di regione e l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bolzano, provvederanno alla distribuzione gratuita del mod. 770/*ter*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* DE LUCA

90A0843

DECRETO 15 febbraio 1990.

Prezzi di vendita delle schede per la dichiarazione dei redditi da presentare nel 1990 e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare, per le schede della dichiarazione dei redditi da esitare tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato, il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di cui trattasi:

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri occorrenti per la dichiarazione dei redditi è fissato:

in L. 1.000 per la scheda modello 740 completo con busta;

in L. 200 per il modello relativo ai quadri 740/L, M, A1;

in L. 200 per il modello relativo ai quadri 740/E, F, G, H, I;

in L. 1.000 per il modello 750 completo con busta;

in L. 1.000 per il modello 760 completo con busta;

in L. 300 per la scheda modello 770 con busta;

in L. 200 per il quadro 770/A;

in L. 200 per il quadro 770/D.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio di L. 120 sui suindicati prezzi di vendita di L. 1.000, e 300 e l'aggio di L. 80 sul prezzo di vendita di L. 200;

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

a) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato L. 20 per ogni scheda e per ogni quadro venduto;

b) ai gestori degli organi di vendita L. 30 per le schede modelli 740, 750, 760 e 770 e L. 20 per i modelli 740 relativi ai quadri L, M, A1 e E, F, G, H, I e per i quadri 770/A, 770/D;

c) ai rivenditori dei generi di monopolio L. 70 per le schede modelli 740, 750, 760 e 770 e L. 40 per i modelli 740 relativi ai quadri L, M, A1 e E, F, G, H, I e per i quadri 770/A, 770/D.

Gli aggi sopra indicati sono comprensivi della imposta sul valore aggiunto.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata a fornire alle rivendite di generi di monopolio una scorta a credito delle schede e dei quadri per la dichiarazione dei redditi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1990

p. *Il Ministro:* DE LUCA

90A0844

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 15 febbraio 1990.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in particolare l'art. 32;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;

Visto il decreto 1° luglio 1989 concernente la produzione, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1989;

Visto il decreto 8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro malattie infettive e diffusive degli animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 1988;

Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi vaccinali obbligatorie, procedure amministrative contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;

Ritenuta l'esigenza di adottare misure profilattiche urgenti per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei Paesi confinanti con l'Italia ed in alcune province della regione Friuli-Venezia Giulia;

Attesa quindi la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli altri animali domestici presenti nelle zone maggiormente esposte al rischio del contagio;

Ordina:

Art. 1.

1. Nella regione Friuli-Venezia Giulia è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al rischio del contagio dell'infezione rabida.

2. Le competenti autorità sanitarie delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto e delle province autonome di Bolzano e di Trento possono rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali delle suddette specie nelle zone eventualmente esposte al rischio del contagio per la presenza della rabbia silvestre nei Paesi esteri confinanti e nel territorio nazionale.

3. Le competenti autorità delle regioni e province autonome indicate nei commi precedenti in relazione alla valutazione del rischio del contagio individuano le zone stabilendone l'ampiezza, nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio. Con lo stesso provvedimento, determinano, altresì, le specie animali che devono essere sottoposte al trattamento vaccinale antirabbico e prevedono, altresì, l'esecuzione della vaccinazione antirabbica per gli animali non vaccinati nel periodo di cui al successivo art. 2 in quanto non in età di vaccinazione e per le stesse specie che vengano introdotte successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone.

Art. 2.

1. Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma, avere inizio il 1° aprile per concludersi il 31 luglio 1990.

2. La data di inizio e quella di completamento degli interventi vaccinali può essere anticipata o differita per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico-organizzativo, dandone tempestiva segnalazione al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

Art. 3.

1. A completamento delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, le autorità sanitarie delle regioni non indicate all'art. 1 possono, previa autorizzazione del Ministero della sanità, disporre l'obbligo della vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani e di altre specie animali fra quelle previste dall'art. 1 ove ricorrano giustificati motivi epizootologici.

Art. 4.

1. Le competenti autorità sanitarie predispongono per i trattamenti immunizzanti dei cani, piani di vaccinazione nei quali devono essere, tra l'altro, individuate le strutture pubbliche o private nelle quali sono eseguiti i trattamenti stessi. L'individuazione di dette strutture deve consentire un adeguato espletamento del servizio in relazione alle esigenze territoriali ed ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti piani saranno altresì indicati i giorni e le ore in cui sono effettuati i trattamenti immunizzanti.

Art. 5.

1. Le vaccinazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

2. Alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico le regioni, le province autonome e le unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza, provvedono in conformità delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 1° luglio 1989 ed 8 agosto 1988, n. 476, citati nelle premesse.

3. L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1990 concernente il Fondo sanitario nazionale.

Art. 6.

1. I proprietari dei cani che non intendano avvalersi delle prestazioni vaccinali antirabbiche da parte dei veterinari di cui al precedente art. 5, possono rivolgersi ad altri veterinari regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria.

2. In quest'ultimo caso le spese per l'acquisto del vaccino e la prestazione veterinaria sono a carico dei proprietari interessati.

Art. 7.

1. Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato ai proprietari dei cani vaccinati un attestato conforme al modello allegato.

Art. 8.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

REGIONE .... U.S.L. ....

COMUNE DI ....

Attestato n. ....

Il sottoscritto veterinario...
attesta di aver praticato in data ....
la vaccinazione antirabbica precontagio al cane di sesso ....
di età .... di razza .... di taglia ....
appartenente al sig. .... abitante in ....

Vaccino impiegato .... serie ....
Istituto produttore...

Il veterinario vaccinatore

....

90A0847

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 febbraio 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Bovino in provincia di Foggia. (Ordinanza n. 1868/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Vista l'ordinanza n. 1668/FPC dell'8 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1989, con la quale si assegna al comune di Bovino la somma di L. 400.000.000 per interventi tesi alla eliminazione del pericolo incombente;

Vista la nota del comune di Bovino n. 10501 del 20 dicembre 1989 con la quale si trasmette un progetto di massima pari a L. 22.500.000.000 comprendente interventi di stabilizzazione del movimento franoso oltre che il risanamento degli edifici danneggiati per effetto dello stesso;

Considerato che nella località Pianella, nel comune di Bovino, il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, nel sopralluogo del 18 novembre 1988, ha accertato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire, sia pure parzialmente, alla richiesta per consentire comunque un immediato intervento integrativo alla sopra citata ordinanza n. 1668/FPC dell'8 marzo 1989, teso al solo consolidamento del movimento franoso in località Pianella nel comune di Bovino;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un parziale completamento dei lavori di consolidamento in corso d'esecuzione, tesi alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nella località Pianella nel comune di Bovino di cui in premessa, è assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

Art. 3.

Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 4.

Il comune di Bovino, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A0848

ORDINANZA 9 febbraio 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di S. Lorenzo Maggiore in provincia di Benevento. (Ordinanza n. 1869/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Vista la nota n. 3988 del 30 dicembre 1989 del comune di S. Lorenzo Maggiore con la quale si trasmette un progetto generale pari a L. 4.000.000.000 comprendente interventi di stabilizzazione del movimentto franoso per l'eliminazione del pericolo incombente sull'abitato di S. Lorenzo Maggiore;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 29 dicembre 1989 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire, sia pure parzialmente, alla richiesta per consentire un immediato intervento teso al solo consolidamento del movimento franoso a monte e a valle dell'edificio scolastico «Capoluogo» nel comune di S. Lorenzo Maggiore;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire un immediato intervento, al solo movimento franoso, teso alla eliminazione del piu immediato pericolo incombente per la pubblica incolumità nel comune di S. Lorenzo Maggiore di cui in premessa, e assegnata al comune medesimo la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge 10 febbraio 1989, n. 48.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 4.

Il comune di S. Lorenzo Maggiore, oltre agli adempimenti disposti con l'art. 13-*bis* della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A0849

ORDINANZA 9 febbraio 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa. (Ordinanza n. 1870/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938,

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1989, n. 48;

Vista l'ordinanza n. 1492/FPC del 5 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 1988, con la quale si assegna alla regione siciliana la somma di L. 1.700.000.000 per interventi su movimenti franosi lungo il costone della circonvallazione nord nel comune di Palazzolo Acreide;

Vista la nota n. 17543 del 3 novembre 1989 della regione siciliana, assessorato ai lavori pubblici, ufficio del genio civile di Siracusa, con la quale si richiede, a completamento dell'intervento in atto relativo alla sopra citata ordinanza n. 1492 del 5 luglio 1988, e per non vanificarne l'efficacia la somma di L. 4.900.000.000 oltre a L. 50.000.000 per imprevisti emersi durante l'esecuzione dei lavori;

Visto il verbale dell'ulteriore sopralluogo effettuato dal gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche nel quale viene segnalata la situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità ancora esistente nella zona oggetto della citata ordinanza n. 1492/FPC;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un immediato intervento teso al parziale completamento delle opere già eseguite al fine di ridurre i più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire il parziale completamento dei lavori di consolidamento in corso d'esecuzione, tesi alla eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nel comune di Palazzolo Acreide di cui in premessa, è assegnata, alla regione siciliana, assessorato ai lavori pubblici, ufficio del genio civile di Siracusa, la somma di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui al'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla residua disponibilità della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

Art. 3.

La regione siciliana, assessorato ai lavori pubblici, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A0850

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 16 febbraio 1990.

Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano distribuiti a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 8/1990).

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP n. 15 del 5 marzo 1986, con il quale, tra l'altro, il Presidente delegato del CIP è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana conseguenti alle modifiche dei prezzi di cessione del metano;

Considerato che a seguito delle variazioni del prezzo del gasolio registrate nel mese di dicembre si sono verificate le condizioni per una correlativa variazione dei prezzi del metano;

Visti i provvedimenti CIP n. 24 del 9 dicembre 1988, n. 19 del 17 novembre 1989 e n. 7 del 16 gennaio 1990, relativi all'aggiornamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Delibera:

Con decorrenza dal 1° gennaio 1990 e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento CIP n. 24 del 9 dicembre 1988 le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana, relative agli usi di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo e per altri usi, escluse le tariffe per usi domestici T1 (cottura cibi e produzione acqua calda), aumentano di 15,4 L./m^3 pari a 1,67 L./Mcal (1,44 L./kWh) per gas a 9.200 Mcal/m^3st.

Nella trasformazione da L./m^3 a L./Mcal ed a L./kWh, l'eventuale arrotondamento si applicherà alla seconda cifra decimale.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le aziende distributrici sono tenute a notificare al CIP ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle soprarichiamate disposizioni.

Il prezzo del gasolio cui si farà riferimento nella prossima revisione è pari a 345,48 L./kg.

Roma, addì 16 febbraio 1990

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

90A0851

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella normativa generale nelle scuole dirette a fini speciali, all'art. 103, contenente l'elencazione, sono aggiunte le scuole dirette a fini speciali in tecnici di logopedia e foniatria e di igienistica dentale.

Scuola diretta a fini speciali di tecnici di logopedia e foniatria

Art. 353. — È istituita presso l'Università dell'Aquila la scuola diretta ai fini speciali di tecnici in logopedia e foniatria.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico, preventivo e riabilitativo dei pazienti con disturbi del linguaggio e della comunicazione, fornendo le relative competenze professionali.

La scuola rilascia il diploma di tecnico in logopedia e foniatria.

Art. 354. — La durata del corso è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratica guidata (tirocinio professionale), queste ultime almeno il 50% delle ore previste. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 10 per ciascun anno di corso, per un totale di 30 studenti.

Art. 355. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia ed il dipartimento di discipline chirurgiche dell'Università dell'Aquila.

Art. 356. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Materia	N. ore lezione	N. ore tir. prof.le
Fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica (*)	20	50
Anatomia e istologia (*)	25	75
Fisiologia umana (*)	25	75
Fonetica e linguistica (*)	30	100
Totale	100	300

2° Anno:

Materia	N. ore lezione	N. ore tir. prof.le
Foniatria	20	50
Riabilitazione logopedica	20	100
Semeiotica	10	25
Psicologia (*)	15	25
Audiologia (*)	10	50
Nozioni di patologia clinica e speciale otorinolaringoiatrica (*)	15	25
Legislazione sanitaria ed etica professionale	10	25
Totale	100	300

3° Anno:

Materia	N. ore lezione	N. ore tir. prof.le
—	—	—
Neurologia (*)	10	20
Foniatria (*)	20	40
Riabilitazione logopedica	20	100
Riabilitazione protesica	10	50
Neuropsichiatria infantile (*)	10	25
Elementi di psicopedagogia	10	25
Psicologia (*)	10	25
Informatica e strumentazione biomedica	10	15
Totale	100	300

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutabili anche da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 357. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/laboratori:

Reparti: divisione di otorinolaringoiatria ospedaliera - clinica otorinolaringoiatria universitaria - otologia universitaria - clinica maxillo-facciale universitaria - clinica psichiatrica universitaria - clinica neurologica universitaria - neuropsichiatria infantile universitaria;

Laboratori: anatomia - fisiologia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo la delibera del consiglio della scuola tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'aquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 358. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma, solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Scuola diretta a fini speciali di igienista dentale

Art. 359. — È istituita presso l'Università dell'Aquila la scuola diretta a fini speciali di igienista dentale.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

La scuola ha lo scopo di preparare personale con competenza di istruzione dei pazienti all'igiene orale.

La scuola rilascia il diploma di igienista dentale.

Art. 360. — La scuola ha la durata di anni due e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratica guidata (tirocinio professionale), queste ultime per lo meno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di otto studenti.

Art. 361. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università dell'Aquila.

Art. 362. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

istituzioni di anatomia umana ed anatomia buccodentaria;
istituzioni di fisiologia umana e fisiologia buccodentaria;
microbiologia;
igiene orale I;
dietetica;
odontostomatologia preventiva;
farmacologia odontostomatologica.

2° Anno:

elementi di patologia odontostomatologica;
elementi di parodontologia;
elementi di odontoiatria conservativa;
elementi di ortognatodonzia;
elementi di psicologia;
elementi di epidemiologia;
igiene orale II.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il biennio.

Art. 363. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti ambulatori/laboratori/divisioni:

Ambulatori: clinica odontostomatologica parodontologia - ortognatodonzia - od. conservativa;

Laboratori: anatomia - fisiologia - microbiologia - scienza della alimentazione - statistica;

Divisione: sezione di chirurgia maxillo-facciale e odontostomatologia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 364. — Lo studente viene ammesso all'esame di stato per il conseguimento del diploma, solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, addì 28 settembre 1989

Il rettore: SCHIPPA

90A0831

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni rispettivamente del 22 luglio 1986, 15, 22 settembre e 19 ottobre 1988 dei consigli della facoltà di medicina e chirurgia I, economia e commercio, medicina veterinaria e farmacia; alle deliberazioni del senato accademico del 9 febbraio e 11 settembre 1987 e del consiglio di amministrazione del 25 febbraio e 27 luglio 1987;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale del 9 ottobre 1987 e 18 marzo 1989;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 720 a 728 relativi alla scuola di specializzazione in oncologia della prima facoltà di medicina e chirurgia sono sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 720. — È istituita la scuola di specializzazione in oncologia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze oncologiche professionali relative ai settori formativi professionali seguenti: prevenzione ed epidemiologia clinica dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia, oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica.

La scuola ha inoltre lo scopo di fornire le competenze di oncologia generale necessarie per altre specializzazioni.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito oncologico, la scuola si articola negli indirizzi di:

1) oncologia generale diagnostica e preventiva;

2) oncologia medica;

3) radioterapia oncologica;

4) oncologia diagnostica anatomo-patologica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in:

a) oncologia (indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva) per i laureati in medicina e chirurgia;

b) oncologia (indirizzo in oncologia medica) per i laureati in medicina e chirurgia;

c) oncologia (indirizzo di radioterapia oncologica) per i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in radioterapia oncologica (o in radiologia secondo il vecchio ordinamento);

d) oncologia (indirizzo oncologia diagnostica anatomo-patologica) per i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso di specializzazione in anatomia patologica.

Art. 721. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 722. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia con l'istituto di patologia generale e oncologia.

Art. 723. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo di oncologia generale diagnostica e preventiva i laureati in medicina e chirurgia; di oncologia diagnostica anatomo-patologica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in anatomia patologica; di oncologia medica i laureati in medicina e chirurgia; di radioterapia oncologica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in radioterapia oncologica (o in radiologia secondo il vecchio ordinamento).

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 724. — La scuola di specializzazione in oncologia comprende cinque aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

a) oncologia generale, che comprende gli insegnamenti propri della patologia generale;

b) epidemiologia e prevenzione dei tumori;

c) morfologia dei tumori, che comprende gli insegnamenti propri dell'anatomia patologica;

d) diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia;

e) oncologia clinica, che comprende gli insegnamenti oncologici di pertinenza medica, chirurgica e radioterapica.

Art. 725. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Oncologia generale:

cancerogenesi;

patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo;

genetica e citogenetica;

rapporti tumore/ospite;

immunologia;

ormoni e crescita tumorale;

biologia delle metastasi;

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori;

storia naturale dei principali tumori umani.

b) Epidemiologia e prevenzione dei tumori:

metodologia statistica e tecniche di informatica;

epidemiologia;

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori;

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia;

organizzazione sanitaria.

c) Morfologia dei tumori (diagnostica anatomo-patologica dei tumori):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori;

diagnostica isto e citopatologica;

diagnostica ultrastrutturale dei tumori;

tecniche di indagine isto e citopatologiche;

tecniche di indagine ultrastrutturale;

istochimica patologica;

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia:

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali);

citogenetica;

citofluorimetria;

diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica;

diagnostica e tecnica diagnostica genetica molecolare;

diagnostica per immagini;

diagnostica radioisotopica;

tecnica e diagnostica endoscopica.

e) Oncologia clinica (oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici;

farmacologia e chemioterapia dei tumori;

endocrinologia oncologica;

radioterapia e terapia radioisotopica;

chirurgia oncologica (terapia chirurgica dei tumori e tecniche speciali chirurgiche in oncologia);

terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici);

terapia del dolore;

riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico;

oncologia pediatrica;

oncologia ematologica;

oncologia medica (tumori dell'apparato genitale femminile, della testa e del collo, dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente, dell'apparato urinario e genitale maschile, dell'apparato nervoso centrale e periferico, dell'apparato tegumentario, delle ghiandole endocrine, dei tessuti molli).

Art. 726. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore e rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti o i dipartimenti di pertinenza, secondo le pertinenze di area di cui ai precedenti articoli.

Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio tecnico applicativo sarà svolto come appresso specificato:

a) settori formativi in oncologia generale, diagnostica anatomo-patologica preventiva e diagnostica: il tirocinio sarà svolto nell'ambito nelle aree di oncologia generale, epidemiologia e prevenzione dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia;

b) settori formativi in oncologia medica, chirurgica oncologica, radioterapia oncologica: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area di oncologia clinica;

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed alle diverse sezioni nel secondo biennio:

1° Anno:

Oncologia generale (ore 140):

cancerogenesi	ore	30
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo	»	40
rapporti tumore/ospite	»	30
immunologia	»	40

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):

metodologia statistica e tecniche di informatica	»	40

Morfologia dei tumori (ore 60):

morfologia macroscopica; microscopica e ultrastrutturale dei tumori	»	40
tecniche di indagine isto e citopatologica	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali)	ore	70
diagnostica per immagini	»	30

Oncologia clinica (ore 60):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici	»	30
farmacologia e chemioterapia dei tumori	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Oncologia generale (ore 100):

ormoni e crescita tumorale	ore	30
biologia delle metastasi	»	30
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori	»	40

Morfologia dei tumori (ore 70):

diagnostica isto e citopatologica	»	20
diagnostica ultrastrutturale dei tumori	»	10
tecniche di indagine ultrastrutturale	»	5
istochimica patologica	»	15
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):

diagnostica radioisotopica	»	50
tecnica e diagnostica endoscopica	»	50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 60):

epidemiologia	»	20
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori	»	40

Oncologia clinica (ore 70):

endocrinologia oncologica	»	40
oncologia medica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di oncologia generale diagnostica e preventiva:

Oncologia generale (ore 70):

patologia molecolare, cinetica cellulare e metabolismo	ore	40
immunologia	»	30

Morfologia dei tumori (ore 50):

diagnostica isto e citopatologica	»	30
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):
- patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . ore 50
- citogenetica . . . » 50
- citofluorimetria . . . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 70):
- prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . » 70

Oncologia clinica (ore 60):
- oncologia medica . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di oncologia generale diagnostica e preventiva:

Oncologia generale (ore 60):
- citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . ore 30
- storia naturale dei principali tumori umani . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 50):
- diagnostica ultrastrutturale dei tumori » 20
- correlazioni anatomo-cliniche nei tumori . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):
- patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . » 50
- diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica . . . » 50
- diagnostica e tecnica diagnostica di genetica molecolare . . . » 50

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 80):
- prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . » 40
- aspetti medico-legali e deontologia in oncologia . . . » 20
- organizzazione sanitaria . . . » 20

Oncologia clinica (ore 60):
- stadiazione dei tumori, fattori prognostici . . . » 40
- chirurgia oncologica . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di oncologia medica:

Oncologia generale (ore 60):
- patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo . . . ore 30
- immunologia . . . » 30

Morfologia dei tumori (ore 50):
- diagnostica isto e citopatologica . . . ore 30
- correlazioni anatomo-cliniche nei tumori . . . » 20

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 40):
- patologia clinica (compresi i marcatori tumorali) . . . » 20
- diagnostica per immagini . . . » 20

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):
- prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori . . . » 40

Oncologia clinica (210)
- oncologia medica . . . » 100
- chirurgia oncologica . . . » 30
- radioterapia e terapia radioisotopica » 40
- oncologia pediatrica . . . » 20
- oncologia ematologica . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di oncologia medica:

Oncologia generale (ore 50):
- citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori . . . ore 30
- storia naturale dei principali tumori umani . . . » 20

Morfologia dei tumori (ore 50):
- diagnostica ultrastrutturale dei tumori » 20
- correlazioni anatomo-cliniche nei tumori . . . » 30

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 40):
- diagnostica per immagini . . . » 20
- diagnostica radioisotopica . . . » 10
- tecnica e diagnostica endoscopica . . . » 10

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 30):
- aspetti medico-legali e deontologia in oncologia . . . » 10
- organizzazione sanitaria . . . » 20

Oncologia clinica (ore 230):
- oncologia medica . . . » 100
- chirurgia oncologica . . . » 30
- radioterapia e terapia radioisotopica » 40
- terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici) . . . » 20
- terapia del dolore . . . » 20
- riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di radioterapia oncologica:

Oncologia generale (ore 50):

patologia molecolare, cinetica cellulare e metabolismo	ore	30
immunologia	»	20

Morfologia dei tumori (ore 30):

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 20):

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia	»	10
organizzazione sanitaria	»	10

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 70):

diagnostica per immagini	»	30
diagnostica radioisotopica	»	20
tecnica e diagnostica endoscopica	»	20

Oncologia clinica (ore 230):

oncologia medica	»	60
chirurgia oncologica	»	30
radioterapia e terapia radioisotopica	»	100
oncologia pediatrica	»	20
oncologia ematologica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di radioterapia oncologica:

Oncologia generale (ore 60):

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori	ore	30
storia naturale dei principali tumori umani	»	30

Morfologia dei tumori (ore 30):

correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 20):

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia	»	10
organizzazione sanitaria	»	10

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 70):

diagnostica per immagini	»	30
diagnostica radioisotopica	»	20
tecnica e diagnostica endoscopica	»	20

Oncologia clinica (ore 220):

oncologia medica	»	40
chirurgia oncologica	»	20
radioterapia e terapia-isotopica	»	100
terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici)	»	20
terapia del dolore	»	20
riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo di oncologia diagnostica anatomopatologica:

Oncologia generale (ore 60):

patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo	ore	30
immunologia	»	30

Morfologia dei tumori (ore 180):

morfologia macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale dei tumori	»	30
diagnostica isto e citopatologica	»	100
istochimica patologica	»	20
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 50):

prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori	»	50

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 50):

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali)	»	30
diagnostica per immagini	»	20

Oncologia clinica (ore 60):

oncologia medica	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo di oncologia diagnostica anatomopatologica:

Oncologia generale (ore 60):

citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori	ore	30
storia naturale dei principali tumori umani	»	30

Morfologia dei tumori (ore 250):

morfologia macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale dei tumori	»	50
diagnostica isto e citopatologica	»	150
diagnostica ultrastrutturale dei tumori	»	20
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori	»	30

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 30):

aspetti medico-legali e deontologia in oncologia	»	10
organizzazione sanitaria	»	20

Oncologia clinica (ore 60):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici	»	40
chirurgia oncologica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 727. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti e laboratori:

laboratori di ricerca dell'istituto di patologia generale ed oncologia;
laboratorio di analisi chimico-cliniche dell'istituto di patologia generale ed oncologia;
laboratori di ricerca dell'istituto di anatomia patologica;
laboratori di diagnostica istopatologica afferenti al primo servizio di anatomia e istologia patologica;
laboratori di ricerca informatica della cattedra di statistica sanitaria;
ambulatori, day-hospitals e reparti di degenza di varie strutture cliniche afferenti alla scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Dopo l'art. 747 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione

Art. 748. — È istituita la scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di approfondire sul piano scientifico le conoscenze di coloro che si dedicano allo studio della scienza dell'alimentazione circa la nutrizione umana in condizioni fisiologiche, la nutrizione clinica, gli aspetti igienici ecologici tecnologici ed economico-sociali dell'alimentazione, nonché di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in scienza dell'alimentazione.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 751 e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della scienza dell'alimentazione, la scuola si articola negli indirizzi: dietologico e dietoterapico, nutrizionistico generale, e tecnologico alimentare.

La scuola rilascia i titoli di specialista in scienza dell'alimentazione, indirizzo dietologico e dietoterapico, di specialista in scienza dell'alimentazione indirizzo nutrizionistico generale, di specialista in scienza dell'alimentazione indirizzo tecnologico alimentare.

Art. 749. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo il primo anno comune lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 750. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede, il dipartimento di biochimica e biofisica, la prima facoltà di medicina e chirurgia con l'istituto di fisiologia umana e fisica medica «F. Bottazzi» e con la collaborazione delle facoltà di medicina veterinaria, farmacia ed economia e commercio.

Art. 751. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo dietologico e dietoterapico i laureati in medicina e chirurgia; all'indirizzo nutrizionistico generale i laureati in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze naturali, scienze delle preparazioni alimentari; all'indirizzo tecnologico alimentare i laureati in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, ingegneria chimica, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione per i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 752. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) biochimico-fisiologica;
b) chimico-tecnologica;
c) epidemiologica e di metodologie di intervento;
d) igienico-ecologica;
e) nutrizione clinica.

Art. 753. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimico-fisiologica:

biochimica della nutrizione;
fisiologia della nutrizione umana;
biochimica patologica della nutrizione;
istituzione di dietetica;
dietetica fisiologica;
dietetica delle collettività;
elementi di fisiologia generale;
elementi di fisiologia della nutrizione;

metodologie di valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti;
psicologia del comportamento alimentare;
alimentazione degli animali da allevamento e di laboratorio.

b) Chimico-tecnologica:

chimica degli alimenti;
elementi di tecnologie alimentari;
analisi chimica degli alimenti;
microbiologia delle industrie alimentari;
istituzioni di tecnologie alimentari;
tecnologie speciali;
metodologie di valutazione organolettica degli alimenti.

c) Epidemiologica e di metodologie di intervento:

istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari;
statistica dei consumi alimentari;
epidemiologia nutrizionale;
sorveglianza nutrizionale e relativi interventi.

d) Igienico-ecologica:

igiene della nutrizione;
tossicologia alimentare;
ecologia e geografia dell'alimentazione;
igiene degli alimenti ed elementi di legislazione alimentare;
approvvigionamento idrico e detergenza.

e) Nutrizione clinica:

diagnostica dello stato di nutrizione;
dietetica e dietoterapia dell'infanzia;
dietetica e dietoterapia dell'adulto;
dietetica ospedaliera ed organizzazione dei relativi servizi;
malattie del metabolismo e della nutrizione;
alimentazione parenterale ed enterale.

Art. 754. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Biochimico-fisiologica (ore 100):

biochimica della nutrizione . . . . . . ore 100

Chimico-tecnologica (ore 160):

chimica degli alimenti . . . . » 100
elementi di tecnologie alimentari » 60

Igienico-ecologica (ore 70):

igiene degli alimenti ed elementi di legislazione alimentari . . . . ore 70

Epidemiologica e di metodologie di intervento (ore 70):

istituzioni di statistica applicata ai problemi alimentari . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo dietologico e dietoterapico:

Biochimico-fisiologica (ore 320):

fisiologia della nutrizione umana . . ore 120
biochimica patologica della nutrizione » 100
istituzioni di dietetica . . . . » 100

Epidemiologica e di metodologie di intervento (ore 80):

epidemiologia nutrizionale . . . . . . » 50
sorveglianza nutrizionale e relativi interventi . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo dietologico e dietoterapico:

Nutrizione clinica (ore 400):

diagnostica dello stato della nutrizione ore 75
dietetica e dietoterapia dell'infanzia . » 100
dietetica e dietoterapia dell'adulto . . » 80
dietetica ospedaliera ed organizzazione dei relativi servizi . . . . » 45
malattie del metabolismo e della nutrizione . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo dietologico e dietoterapico:

Nutrizione clinica (ore 240):

alimentazione parenterale ed enterale ore 120
malattie del metabolismo della nutrizione . . . . » 120

Biochimico-fisiologica (ore 80):

psicologia del comportamento alimentare . . . . » 80

Igienico-ecologica (ore 80):

igiene della nutrizione . . . . » 40
tossicologia alimentare . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo nutrizionistico generale:

Biochimico-fisiologica (ore 300):

fisiologia della nutrizione umana . . ore 100
elementi di fisiologia generale . . . . » 20
metodologie di valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti . . . . » 80
dietetica fisiologica . . . . » 100

Chimico-tecnologica (ore 100):

analisi chimica degli alimenti ore 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo nutrizionistico generale:

Biochimico-fisiologica (ore 100):

dietetica delle collettività . . . . ore 100

Epidemiologica e di metodologie di intervento (ore 180):

epidemiologia nutrizionale . . . . . . » 80
statistica dei consumi alimentari. . . » 100

Chimico-tecnologica (ore 120):

analisi chimica degli alimenti . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo nutrizionistico generale:

Igienico-ecologica (ore 180):

igiene della nutrizione ore 40
tossicologia alimentare . . . . » 40
ecologia e geografia dell'alimentazione . . . . » 100

Biochimico-fisiologica (ore 160):

alimentazione degli animali da allevamento e di laboratorio . . . . » 100
psicologia del comportamento alimentare . . . . » 60

Epidemiologica e di metodologie di intervento (ore 60):

sorveglianza nutrizionale e relativi interventi . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno - indirizzo tecnologico alimentare:

Biochimico-fisiologica (ore 110):

metodologie di valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti. . . . . ore 80
elementi di fisiologia generale . . . . » 30

Chimico-tecnologica (ore 290):

analisi chimica degli alimenti » 90
microbiologia delle industrie alimentari . . . . » 90
istituzioni di tecnologie alimentari » 110

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo tecnologico alimentare:

Biochimico-fisiologica (ore 60):

elementi di fisiologia della nutrizione ore 60

Chimico-tecnologica (ore 240):

analisi chimica degli alimenti . . . . ore 120
tecnologie speciali . . . . » 120

Igienico-ecologica (ore 100):

ecologia e geografia dell'alimentazione . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo tecnologico alimentare:

Chimico-tecnologica (ore 300):

tecnologie speciali . . . . ore 220
metodologie di valutazione organolettiche degli alimenti . . . . » 80

Igienico-ecologica (ore 00):

approvvigionamento idrico e detergenza . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 755. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratori di biochimica - dietetica - fisiologia - igiene agraria - zootecnica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 3.

Dopo l'art. 755, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia clinica afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia:

Scuola di specializzazione in patologia clinica

Art. 756. — È istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana nonché per gli indirizzi di patologia clinica indirizzo generale e direttivo ed immunoematologico le competenze specifiche in ordine all'organizzazione e conduzione del laboratorio ed alle interrelazioni con la clinica e per l'indirizzo di patologia clinica (indirizzo tecnico), le competenze metodologiche e tecniche nella diagnostica di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 759, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, la scuola si articola negli indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo;

b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico;

c) patologia clinica - indirizzo tecnico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in patologia clinica, indirizzo generale e direttivo; in patologia clinica, indirizzo immunoematologico e in patologia clinica, indirizzo tecnico.

Art. 757. — La scuola ha la durata di cinque anni per gli indirizzi in patologia clinica (indirizzo generale e direttivo e indirizzo immunoematologico) e di quattro anni per l'indirizzo in patologia clinica (indirizzo tecnico).

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 758. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia mediante l'istituto di patologia generale ed oncologia.

Art. 759. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione ai tre indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo: i laureati in medicina e chirurgia;

b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico: i laureati in medicina e chirurgia;

c) patologia clinica - indirizzo tecnico: i laureati in scienze biologiche, farmacia, chimica e chimica a tecnologie farmaceutiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, eccetto per l'indirizzo tecnico.

Art. 760. — La scuola comprende:

tre aree comuni di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia statistica e statistica medica;

b) metodologia generale di laboratorio;

c) tecnologia generale e strumentale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo generale e direttivo:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

h) biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica;

i) citopatologia e patologia e ultrastrutturale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo immunoematologico:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

l) tecniche diagnostiche immunoematologiche;

m) organizzazione e metodologia immuno trasfusionale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo tecnico:

n) tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche;

o) tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;

p) tecniche di indagine di fisiopatologia;

q) tecniche immunologiche;

r) tecniche di indagini genetiche e molecolari;

s) tecniche di indagini citologiche e citogenetiche.

Art. 761. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia statistica e statistica medica:

statistica medica;

organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica.

b) Metodologia generale di laboratorio:

metodologia dei prelievi;

standardizzazione e controllo dei metodi;

radioprotezione.

c) Tecnologia generale e strumentale:

tecniche analitiche generali;

metodologia biochimica;

tecniche di microscopia ottica ed elettronica;

tecniche di biologia cellulare ed animale;

sistemi semi automatici ed automatici di analisi di laboratorio.

d) Chimica e biochimica clinica:

chimica biologica;

biochimica sistematica umana;

analisi biochimico-cliniche;

biochimica clinica:

enzimologia.

e) Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:

diagnostica microbiologica e virologica;

diagnostica parassitologica e micologica;

microbiologia e virologia applicata.

f) Patologia generale e fisiopatologia:

patologia generale;

oncologia;

fisiopatologia endocrina;

fisiopatologia generale e speciale;

patologia cellulare e tessutale;

patologia clinica speciale.

g) Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia:

immunologia;

immunoematologia;

immunopatologia;

immunogenetica.

h) Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica:

patologia molecolare;

patologia genetica;

biochimica patologica;

patologia del metabolismo.

i) Citopatologia e patologia ultrastrutturale:

citochimica e citoenzimologia;

citopatologia e citogenetica;

biologia e patologia delle ultrastrutture.

l) Tecnica e diagnostica immunoematologica:

diagnostica ematologica ed immunoematologia.

m) Organizzazione e metodologia immuno-trasfusionale:

fisiopatologia del sangue;

organizzazione e gestione del servizio immunotrasfusionale;

informatica applicata al laboratorio immunotrasfusionale;

metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati.

n) Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche:

biochimica applicata;

tecniche chimiche e biochimiche applicate;

tecniche enzimatiche.

o) Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche:

microbiologia applicata;

tecnica diagnostica microbiologica e virologica;

tecnica diagnostica parassitologica e micologica.

p) Tecniche di indagine di fisiopatologia:

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale;

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale.

q) Tecniche immunologiche:

immunologia generale;

tecniche immunologiche e immunoematologiche.

r) Tecniche di indagini genetiche e molecolari:

tecniche di diagnostica di patologia molecolare.

s) Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche:

tecniche di diagnostica citopatologica;

tecniche di analisi morfologica;

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica.

Art. 762. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree e dei rispettivi insegnamenti avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologia, statistica e statistica medica (ore 80):

statistica medica	ore	40
organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica	»	40

Tecnologia generale e strumentale (ore 80):

tecniche analitiche generali I	»	40
metodologia biochimica I	»	40

Chimica e biochimica clinica (ore 80):

chimica biologica	»	40
biochimica sistematica umana	»	40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 80):

patologia generale I	»	80

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia I	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia generale di laboratorio (ore 60):

standardizzazione e controllo dei metodi . . . . ore 30
radioprotezione . . . . » 30

Tecnologia generale e strumentale (ore 60):

tecniche analitiche generali II . . . . » 30
metodologia biochimica II . . . . . . » 30

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche I . . . . . » 60

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 60):

diagnostica microbiologica e virológica . . . . » 60

Patologia generale e fisiopatologia (ore 60):

patologia generale II . . . . » 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 50):

immunoematologia I . . . . » 50

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia molecolare I . . . . » 25
biochimica patologica . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

citochimica e citoenzimologia . . . . ore 25
citopatologia e citogenetica I . . . . » 25

Metodologia generale di laboratorio (ore 40):

metodologia dei prelievi . . . . » 40

Tecnologia generale e strumentale (ore 40):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . » 40

Chimica e biochimica clinica (ore 70):

analisi biochimico-cliniche II. . . . . » 30
biochimica clinica . . . . » 40

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 50):

diagnostica microbiologica e virologia II . . . . » 50

Patologia generale e fisiopatologia (ore 90):

fisiopatologia endocrina. . . . . » 30
fisiopatologia generale e speciale I . » 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 30):

immunopatologia I . . . . ore 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 30):

patologia molecolare II. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

biologia e patologia delle ultrastrutture . . . . ore 25
citopatologia e citogenetica II . . . . » 25

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di biologia cellulare ed animale . . . . » 25
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . » 25

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche III . . . . » 30
enzimologia. . . . . » 30

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

diagnostica parassitologica e micologica . . . . » 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 70):

fisiopatologia generale e speciale II » 70

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):

immunologia II . . . . » 30
immunoematologia II. . . . . » 20
immunopatologia II. . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia del metabolismo . . . . . . » 25
patologia genetica . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - Patologia clinica indirizzo generale e direttivo:

Tecnologia generale e strumentale (ore 100):

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II . . . . ore 100

Chimica e biochimica clinica (ore 100):

analisi biochimico-clinica IV . . . . . » 100

Patologia generale e fisiopatologia (ore 200):

oncologia	ore	50
patologia cellulare e tessutale	»	50
patologia clinica speciale	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Patologia clinica indirizzo immunoematologico:

Metodologia generale di laboratorio (ore 50):

metodologia prelievi	ore	50

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica	»	50

Chimica e biochimica clinica (ore 30):

enzimologia	»	30

Patologia generale e fisiopatologia (ore 50):

fisiopatologia generale e speciale	»	50

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 160):

immunologia	»	60
immunoematologia	»	50
immunogenetica	»	50

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 60):

fisiopatologia del sangue	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Patologia clinica indirizzo immunoematologico:

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 140):

immunoematologia	ore	60
immunopatologia	»	40
immunogenetica	»	40

Tecnica e diagnostica immunoematogica (ore 140):

diagnostica ematologica ed immunoematologica I	»	140

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 120)

fisiopatologia del sangue	»	80
informatica applicata al laboratorio immuno-trasfusionale	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - Patologia clinica indirizzo immunoematologico:

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 120):

diagnostica ematologica ed immunoematologica II	ore	120

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 240):

organizzazione e gestione del servizio immuno-trasfusionale	»	120
metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati	»	120

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

microbiologia e virologia applicata	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Patologia indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica	ore	35
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I	»	35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata I	»	35
tecniche chimiche e biochimiche applicate	»	35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche (ore 80):

microbiologia applicata	»	40
tecnica diagnostica microbiologica e virologica	»	40

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 70):

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale	»	35
tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale	»	35

Tecniche immunologiche (ore 50):

immunologia generale	»	25
tecniche immunologiche e immunoematologiche	»	25

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - Patologia indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di biologia cellulare ed animale . . . . ore 35
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II . . . . » 35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata II . . . . » 35
tecniche enzimatiche . . . . » 35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche (ore 50):

tecnica diagnostica parassitologiche micologica . . . . » 50

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 50):

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . . . . » 50

Tecniche immunologiche (ore 50):

tecniche immunologiche e immunoematologiche . . . . » 50

Tecniche di indagini genetiche e molecolari (ore 50):

tecniche di diagnostica di patologia molecolare . . . . » 50

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica citopatologica » 30
tecniche di analisi morfologica . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 763. — Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

laboratori di chimico-clinica, immunologia, radioimmunologia, ematologia e coagulazione, diagnostica oncologica, citofluorimetria a flusso, colture cellulari del primo servizio di analisi chimico-cliniche (patologia clinica);
laboratorio del céntro di biotecnologie genetiche applicate alla medicina;
laboratori del servizio di immunoematologia e trasfusione;
laboratori del servizio di virologia e microbiologia;
laboratori del servizio di immunopatologia;
laboratori del servizio di citogenetica;
laboratori del servizio di anatomia patologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 31 ottobre 1989

Il rettore: CILIBERTO

90A0832

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 20 aprile 1988 con la quale è stata approvata la proposta relativa all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per igienisti dentali;

Vista la delibera del senato accademico del 17 maggio 1988;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 1° giugno 1988;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 aprile 1989 in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per igienisti dentali;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 156 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole istituite presso l'Università cattolica del Sacro Cuore è aggiunta la scuola

per igienisti dentali. Con il titolo IX, dopo l'art. 518 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola per igienisti dentali:

Scuola per igienisti dentali

Art. 512. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per igienisti dentali presso l'Università cattolica del Sacro Cuore in Roma.

La scuola ha lo scopo di preparare personale con competenze di istruzione dei pazienti all'igiene orale.

La scuola rilascia il diploma di igienista dentale.

Art. 520. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti studenti per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta studenti.

Art. 521. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore.

Art. 522. — L'accesso alla scuola, oltre all'eventuale superamento dell'esame previsto dall'art. 158, è subordinato al superamento di un esame medico e di un esame attitudinale e psicodiagnostico.

Art. 523. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

istituzioni di anatomia umana ed anatomia buccodentaria;
istituzioni di fisiologia umana e fisiologia buccodentaria;
microbiologia;
igiene orale I;
dietetica;
odontostomatologia preventiva;
farmacologia odontostomatologica.

2°. Anno:

elementi di patologia odontostomatologica;
elementi di parodontologia;
elementi di odontoiatria conservativa;
elementi di ortognatodonzia;
elementi di psicologia;
elementi di epidemiologia;
igiene orale II.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo sarà svolto mediante colloquio e traduzione di testi scientifici entro il biennio.

Art. 524. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:

clinica odontostomatologica;
patologia odontostomatologica;
parodontologia;
prevenzione;
odontoiatria conservativa;
protesi;
ortodonzia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola tale da assicurare ad ogni allievo un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 525. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 15 gennaio 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A0830

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 6 febbraio 1990.

Approvazione delle modifiche e delle integrazioni al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 4476).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la Monte Titoli S.p.a.;

Visto il regolamento di attuazione della citata legge, approvato con delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 e successivamente modificato ed integrato con delibera n. 4199 del 29 agosto 1989;

Visto il regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali adottato dalla Monte Titoli S.p.a. e approvato con delibera n. 2724 del 18 febbraio 1987, e successive modificazioni;

Vista la lettera del 22 dicembre 1989 con la quale la Monte Titoli S.p.a. ha comunicato le modifiche ed integrazioni da apportare al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali sopracitato, deliberate dal consiglio di amministrazione della società nella seduta del 19 dicembre 1989, e ne ha richiesto l'approvazione ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 289/1986;

Vista la lettera in data 23 gennaio 1990, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione della delibera del consiglio di amministrazione della Monte Titoli S.p.a.;

Delibera:

Sono approvate le modifiche e le integrazioni al regolamento dei servizi e delle condizioni contrattuali della Monte Titoli S.p.a. deliberate dal consiglio di amministrazione della società, risultanti dall'unito testo che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera con l'unito testo delle modifiche ed integrazioni sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, addì 6 febbraio 1990

p. *Il presidente:* PAZZI

MONTE TITOLI S.p.a.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

(Legge 19 giugno 1986, n. 289)

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

STRUTTURA E POTERI

Art. II

(Articolazione strutturale)

La struttura organizzativa della Monte Titoli si articola nelle seguenti aree di coordinamento:

— area titoli;
— area contabilità e bilancio;
— area organizzazione e sistemi informativi;
— area affari generali;
— *area relazioni esterne e servizi vari.*

A ciascuna area è proposto un responsabile, dirigente o funzionario, nominato dal competente organo amministrativo, su proposta del direttore generale.

Il preposto a ciasuna area è alle dirette dipendenze del direttore generale ed è responsabile della realizzazione dei compiti fissati per la specifica area e della gestione delle risorse assegnate alla stessa, nonché della tempestività e della correttezza dell'azione svolta.

Il responsabile formula pareri e proposte al direttore generale per quanto riguarda il settore di propria competenza; dei problemi, dei risultati e dell'attività dell'unità deve tenere costantemente informato il direttore generale che, ove del caso, ne riferisce al competente organo amministrativo.

L'eventuale suddivisione dell'area in uffici o altre unità di base è deliberata dal consiglio di amministrazione su motivata proposta del direttore generale.

Art. III

(Area Titoli)

Nell'ambito dell'area si provvede:

alla gestione del servizio di custodia e amministrazione accentrata dei titoli depositati ai sensi della legge M.T.

La funzione di custodia dei titoli depositati presso la società viene assolta da un'apposita struttura organizzativa, facente capo ad un responsabile distinto da quello cui, nell'ambito della presente area, è affidata la gestione dei rapporti operativi con gli utenti.

Le istruzioni operative impartite da quest'ultimo comparto vengono elaborate dall'area organizzazione e sistemi informativi anche ai fini contabili.

Art. VII

(Area relazioni esterne e servizi vari)

Nell'ambito dell'area si provvede a:

— *curare lo sviluppo e la tenuta dei rapporti con i depositari, gli emittenti, le istituzioni con i quali il Monte opera su base contrattuale o istituzionale, al fine di assicurare il coordinamento tra le attività del Monte e quelle dei soggetti di cui sopra;*
— *curare l'emanazione di norme operative inerenti le attività del Monte;*
— *curare l'analisi e l'applicazione delle tariffe inerenti i servizi prestati dal Monte;*
— *gestire servizi vari aventi ad oggetto attività compatibili con la legge M.T.;*
— *partecipare a gruppi di studio aventi scopi compatibili con quelli previsti dalla legge M.T.*

1. Titoli ammessi al sistema.

1.1.1. Possono essere *ammessi al sistema* (cc.dd. titoli ammessi al Monte) i valori mobiliari indicati nel regolamento approvato dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 Legge M.T.

1.2.1. Per la codifica dei titoli ammessi al sistema il Monte utilizza i codici forniti o concordati dai competenti enti di codifica nazionale.

1.3.1. I titoli di cui sub 1.1.1, possono essere depositati presso il Monte, se:

a) interamente liberati;

b) di buona consegna e, in particolare:

— muniti della cedola in corso e delle successive, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9.3;

— completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili;

— pervenuti al Monte entro la data stabilita dal Regolamento del prestito per il rimborso;

c) non colpiti da provvedimenti che ne limitino comunque la circolazione;

d) non soggetti a fermo o a procedure di ammortamento o a procedure similari;

e) (revocato).

1.3.2. I titoli nominativi vengono depositati al Monte muniti della girata di cui all'ultima parte dell'art. 8, comma 3, della legge M.T. In casi eccezionali, concordati preventivamente con il Monte, la girata può essere apposta dal Monte stesso.

I titoli nominativi consegnati al Monte dall'emittente ai fini dell'immissione nel sistema sono intestati al (o annotati al nome del) Monte osservando quanto disposto dalla legge M.T.

1.3.3. Il Monte si riserva di provvedere in qualsiasi momento alle verifiche dei requisiti di cui sub 1.3.1.

1.4.2. Nelle ipotesi di esclusione dei titoli dal sistema, il Monte invita per iscritto il depositario a ritirare le quantità di titoli corrispondenti al saldo del conto titoli; se, decorsi 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, il depositario non abbia provveduto, il Monte non è più tenuto per responsabilità ai sensi della legge M.T., art. 10, comma 3, e restituisce i titoli al depositario a rischio e spese di questi *con le modalità di cui al punto 6.1.2, in quanto compatibili.*

1.5.1. Il Monte ha facoltà di custodire i titoli immessi nel sistema:

— se emessi da società o enti di diritto italiano, presso le proprie casse ovvero di depositarli in gestione centralizzata presso la Banca d'Italia;

— se emessi da società o enti di diritto estero, presso le proprie casse ovvero presso analoghi organismi esteri o organismi bancari esteri, provvedendo, se nominativi, alle necessarie intestazioni; il Monte provvede a comunicare ai depositari l'identità del soggetto di cui al presente articolo, prescelto per la custodia dei titoli.

1.6.1. Il Monte è legittimato ad assumere ogni provvedimento utile a ridurre il rischio o il danno per distruzione, sottrazione o smarrimento dei titoli immessi nel sistema. In particolare ha facoltà:

a) di apporre o di far apporre dall'emittente sui certificati di grosso taglio la dicitura: «il presente titolo è destinato esclusivamente al deposito a custodia e amministrazione accentrata presso la Monte Titoli S.p.a.»;

b) (revocato);

c) (revocato);

b) di perfezionare con l'emittente accordi intesi a consentire l'immediata sostituzione o l'immediato pagamento delle competenze maturate per i titoli distrutti smarriti o sottratti

Gli accordi prevederanno, da parte del Monte e sotto la sua responsabilità, la stesura di un verbale contenente le specifiche numeriche dei certificati distrutti, sottratti o smarriti, desunti dall'archivio elettronico del Monte stesso, e una lettera di manleva a favore dell'emittente.

2.1. Soggetti ammessi al sistema.

2.1.1. A richiesta, sono ammessi al sistema (cc.dd. depositari):

a) aziende ed istituti di credito;

b) agenti di cambio;

c) altri soggetti aventi i requisiti previsti dal Regolamento Consob.

2.2. Fonti della disciplina dei rapporti con i depositari.

2.3.2. Alla domanda devono essere allegati, utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Monte, i seguenti documenti:

a) la scheda informativa;

b) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Consob per assumere la qualità di depositario;

c) il nulla osta rilasciato dalla Consob circa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4-ter comma 3 e 4-quater comma 3, del Regolamento Consob;

d) il contratto di deposito e amministrazione;

e) gli «specimen di firma» dei soggetti abilitati ad operare sul conto titoli, sottoscritti per convalida dai rappresentanti legali del depositario;

f) gli «specimen di firma» dei soggetti abilitati alla consegna e al ritiro materiale di titoli presso gli sportelli del Monte, sottoscritti per convalida dai soggetti abilitati di cui alla lettera e);

g) i documenti previsti dalla convenzione stipulata fra la Banca d'Italia e il Monte, se il richiedente è aderente alla stanza di compensazione.

2.3.3. Il depositario è tenuto a comunicare le variazioni relative ai *dati* indicati *nella documentazione di cui al* punto 2.3.2 secondo le modalità stabilite dal Monte.
L'efficacia delle comunicazioni decorre dal giorno successivo alla data di ricezione delle stesse.

2.3.4. Il richiedente assume la responsabilità dei dati contenuti nei documenti di cui al punto 2.3.2.

2.3.5. Il Monte, verificata la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione allegata, comunica al richiedente l'ammissione al sistema e la data di inizio dell'operatività del rapporto.

2.3.6. Il Monte respinge le domande non rispondenti ai requisiti richiesti, dandone comunicazione agli interessati.

2.4.1. Il Monte costituisce un'anagrafe dei depositari utilizzando i codici *forniti dai competenti enti di codifica nazionale.*

2.4.2. Il depositario è tenuto a riportare il codice *identificativo* su tutte le comunicazioni al Monte

2.4.3. Il Monte provvede a compilare, ad aggiornare ed a divulgare una lista completa dei depositari e dei codici *identificativi.*

2.5.1. I valori mobiliari emessi da società o enti italiani, di pertinenza di non residenti, possono essere depositati *al Monte nel rispetto della normativa valutaria vigente.*

2.5.2. Il Monte provvede a comunicare ai Depositari, con apposite circolari applicative, le istruzioni necessarie *per la gestione dei depositi di cui al punto 2.5.1.*

2.6. Comportamenti irregolari da parte dei depositari.

2.6.1. Il Monte segnala alla Consob, nonché alla Banca d'Italia ed al Minindustria per le rispettive competenze, le irregolarità che abbiano provocato disfunzioni e ritardi nello svolgimento dei servizi e che possano dar luogo alla adozione dei provvedimenti di cui all'art. 5 del Regolamento Consob.

2.6.2. (Revocato).

2.6.3. (Revocato).

2.7.2. (Revocato).

2.7.3. (Revocato).

2.7.2. Diritti annui di custodia e amministrazione.
Titoli azionari:
— L. 275 + I.V.A. per 1.000.000 di giacenza media
Titoli obbligazionari e assimilati:
— L. 137,5 + I.V.A. per 1.000.000 di giacenza media
Importo minimo addebitabile L. 10.000 + I.V.A.

I diritti di custodia sono determinati moltiplicando, per ogni milione di giacenza media effettiva calcolata in base al valore nominale dei titoli in deposito nel dossier di ciascun depositario, le aliquote unitarie stabilite sopra indicate.

Per i titoli esteri la giacenza media espressa in lire viene calcolata in base al cambio ufficiale dell'ultimo giorno lavorativo del periodo di osservazione di cui al punto 2.7.4.

Tali aliquote base vengono progressivamente ridotte, secondo gli scaglioni appresso indicati, per importi globali di giacenza media (azioni + obbligazioni o assimilati) superiore a 1.000 miliardi:

oltre 1.000 e fino a 2.000 miliardi:
aliquota base - 15%

oltre 2.000 e fino a 3.000 miliardi:
aliquota base - 25%

oltre 3.000 e fino a 4.000 miliardi:
aliquota base - 35%

oltre 4.000 e fino a 5.000 miliardi:
aliquota base - 45%

oltre 5.000 miliardi:
aliquota base - 55%

Nell'ambito dei singoli scaglioni come sopra determinati le quantità (valore nominale) su cui si applicano le aliquote ridotte vengono calcolate secondo l'esatta proporzionalità fra il totale delle azioni e quello delle obbligazioni (e assimilati) da cui e costituito il deposito.

Per quanto riguarda i titoli esteri, il Monte, con delibera del Consiglio di amministrazione, ha facoltà di recuperare i maggiori costi aggiuntivi che l'amministrazione di tali titoli dovesse comportare, provvedendo a darne comunicazione con circolari applicative.

Per quanto riguarda i titoli italiani «pieni di dividendo» ancora in deposito dopo la data della prima elaborazione effettuata dal Monte ai sensi di quanto indicato sub 9) e fino ad avvenuto invio di istruzioni d'incasso o fino a restituzione dei titoli stessi ai depositari, i diritti di custodia vengono maggiorati pro-rata di una percentuale pari al 10%.

2.7.3. (Variata la numerazione - invariato il contenuto).

2.7.3.1. (Variata la numerazione - invariato il contenuto).

2.7.3.2. (Variata la numerazione - invariato il contenuto).

2.7.3.3. (Variata la numerazione - invariato il contenuto).

2.7.4. Modalità di incasso.

Il Monte, per la riscossione delle proprie competenze, emette fattura, producendo per gli interessati appositi tabulati che contengono dati e modalità di liquidazione degli importi di cui trattasi.

I diritti di custodia ed amministrazione vengono calcolati e addebitati ai depositari in quattro rate trimestrali posticipate:

31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12

relativamente ai seguenti rispettivi periodi di osservazione:

1/12 - 28 (29)/02
1/03 - 31/05
1/06 - 31/08
1/09 - 30/11

Gli importi dei diritti di custodia inferiori a lire 10.000 vengono accantonati ed addebitati in unica soluzione con quelli relativi all'ultimo periodo dell'anno.

Le commissioni operative vengono calcolate ed addebitate ai depositari con scadenza mensile al termine del mese di riferimento.

2.7.5. Decorrenza.

I diritti e le commissioni indicati nel presente punto 2.7 sono applicabili con decorrenza 1° gennaio *1990.*

2.7.6. Inadempienza del depositario.

Se il depositario non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni relative ai diritti ed alle commissioni per il servizio prestato dal Monte, il Monte si rivale sugli importi di competenza del depositario in relazione a operazioni di cui al punto 9 e inoltre dà corso alle ulteriori azioni ritenute necessarie.

3.1: Conti titoli aperti ai depositari.

3.1.1. Il Monte apre al nome di ciascun depositario un «conto titoli», suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie di valori mobiliari depositate, in cui confluiscono le scritture relative a tutti i titoli da questi depositati.

Un «conto titoli» non può presentare saldi a debito.

3.1.2. Le operazioni che interessano i conti in parola sono:

a credito:

— depositi materiali di titoli;
— ritiro titoli in sede di regolamento delle liquidazioni presso le Stanze di compensazione;
— giri a credito;
— depositi derivanti da operazioni sul capitale o da conversione di altri titoli già depositati;

a debito:

— ritiri materiali di titoli;
— consegna titoli in sede di regolamento delle liquidazioni presso le Stanze di compensazione;
— giri a debito;
— addebiti d'ufficio da parte del Monte (sequestri, fermi, ecc.);
— conversione in altri titoli;
— rimborso.

3.1.3. Le operazioni che interessano i conti in parola sono registrate:

— su titoli obbligazionari ed assimilati, per valore nominale multiplo del taglio minimo previsto in quel momento dal regolamento d'emissione del titolo da movimentare;

— su altri valori mobiliari per quantità.

Per ogni movimento contabile a credito ed a debito del conto titoli, il Monte determina apposite causali comunicate con circolari applicative.

3.2 Conti titolo aperti ai Comitati direttivi degli agenti di cambio.

3.2.1. Il Monte apre ai Comitati direttivi degli agenti di Cambio un «conto titoli» suddiviso in tanti sottoconti specificatamente destinati ad accogliere titoli amministrati in via transitoria da questi soggetti, per ognuna delle causali indicate a tale riguardo nel Regolamento Consob.

3.2.2. I Comitati direttivi degli agenti di cambio devono comunicare al Monte, caso per caso, la fattispecie di accentramento di cui trattasi (v. sub 3.2.1).

È loro cura, inoltre, specificare l'attribuzione delle operazioni effettuate alla competenza dei singoli specifici conti titolo.

3.3. Conti interni di evidenza.

3.3.1. Conti interni di evidenza aperti a «stanza di compensazione».

Il Monte accende conti interni di evidenza intestati a «stanza di compensazione»: detti conti evidenziano, rispettivamente, saldi a credito ed a debito in relazione alla posizione del Monte rispetto allo sbilancio dei titoli sui quali interviene presso la stanza per conto di depositari, ai fini della liquidazione.

3.3.2. Conti interni di evidenza aperti agli emittenti.

(Invariato il contenuto).

3.4. Comunicazioni tra Monte e depositari.

3.4.1. La trasmissione di comunicazioni del Monte e di disposizioni da parte dei depositari al Monte deve essere effettuata tramite:

a) formulari:

— predisposti dai depositari osservando esattamente, per contenuto, formato e colore, i fac-simile forniti dal Monte;

— predisposti e forniti in esclusiva dal Monte;

seguendo le istruzioni fornite dal Monte con circolari applicative;

b) altre modalità di trasmissione scelte dal depositario nell'ambito delle opzioni indicate dal Monte, con circolari applicative.

3.6. *Estratto giornaliero delle operazioni.*

3.6.3. *Il Monte invia agli emittenti un estratto dei conti di evidenza, al fine del tempestivo riscontro delle scritture effettuate su detti conti ad essi intestati.*

3.7.1. Il Monte invia ai depositari, *che non ricevono l'estratto giornaliero tramite sistemi telematici*, un estratto conto mensile relativo a ogni codice titolo, nel quale sono indicati i movimenti intervenuti sui titoli durante il periodo considerato e il saldo contabile di fine periodo.

A richiesta, e secondo modalità indicate con proprie circolari applicative, il Monte fornisce estratti dei conti titoli a date e per periodi concordati.

3.7.3. *Il Monte invia agli emittenti un estratto dei conti di evidenza, al fine del tempestivo riscontro delle scritture effettuate su detti conti ad essi intestati.*

4. Operazioni di deposito.

4.1.2. *Relativamente ai titoli ammessi al sistema, il deposito si attua con la consegna al Monte dei certificati, girati o intestati al (o annotati a nome del) Monte ai sensi della legge M.T. quando nominativi.*

Il deposito può essere attuato:

— *direttamente presso il Monte;*

— *tramite l'emittente, nei casi consentiti con circolari applicative.*

4.1.3. (Variata la numerazione - invariato il contenuto).

4.1.4. (Variata la numerazione - invariato il contenuto).

4.1.5. (Variata la numerazione - invariato il contenuto).

4.3.1. Il Monte rifiuta i titoli che non presentano i requisiti di ammissibilità e di regolarità. *La restituzione avviene a rischio e spese del depositario.*

4.3.2. *Il Monte, se riscontra i titoli regolari, dà corso al caricamento, accreditando il conto titoli del depositario, dandogli notizia dell'avvenuto accredito a mezzo dell'estratto giornaliero delle operazioni.*

4.4.1. Il Monte con apposite circolari applicative stabilisce anche:

a) le modalità di immissione in deposito dei titoli riscontrati regolari;

b) le modalità di restituzione dei titoli che non possono essere immessi in deposito;

c) le modalità di accentramento dei titoli in fase di emissione nonché nel caso di offerta pubblica di titoli.

Nel caso di titoli di nuova emissione, fino al ricevimento dei certificati *di «buona consegna»*, i titoli stessi possono essere trasferiti solo per giri interni al sistema, ivi comprese le operazioni segnalate dalla stanza.

5.2. Ordine di giro.

5.2.1. L'ordine di giro deve essere effettuato *secondo le istruzioni contenute nelle circolari applicative*, utilizzando l'apposito modello di cui al fac-simile predisposto dal Monte *ovvero con le altre* modalità indicate *in dette circolari*; esso:

a) è franco valuta;

b) deve essere emesso a favore di un unico beneficiario;

c) può essere a vista o ad esecuzione differita *al massimo di quindici giorni dalla data di emissione dell'ordine stesso;*

d) è revocabile purché la revoca, concordata tra le parti, sia comunicata al Monte da entrambi i depositari, munita di chiavi di controllo o di firme autorizzate.

Il Monte conferma la revoca tramite l'estratto giornaliero delle operazioni sia all'ordinante che al beneficiario del giro.

Nel caso che la data di regolamento risulti antecedente alla data di ricezione dell'ordine di giro da parte del Monte, e purché sussistano i termini di validità, l'ordine viene considerato a vista.

5.2.2. (Revocato).

5.3. Efficacia dell'ordine di giro.

I giri vengono eseguiti a valere sulla disponibilità del conto titoli secondo l'ordine con cui sono pervenute le disposizioni di giro e con la priorità derivante dalla data di emissione.

Un ordine di giro non può essere eseguito parzialmente.

Qualora non riscontri sufficiente disponibilità sul conto titoli dell'ordinante, il Monte pone l'ordine in sospeso.

Decorsi tre giorni dalla data di ricezione, quando si tratta di un ordine di giro a vista, ovvero dalla data di regolamento quando si tratta di un ordine di giro ad esecuzione differita, senza che vi sia capienza nel conto titoli del depositario ordinante, il Monte annulla l'ordine di giro.

Giri su titoli obbligazionari e similari, in sospeso per indisponibilità o per esecuzione differita, vengono annullati d'ufficio dal Monte allorché intervenga un'operazione di rimborso capitale effettuata mediante riduzione del valore nominale del certificato.

Il Monte provvede a informare ordinante e beneficiario della sospensione e/o dell'annullamento dell'ordine di giro, mediante evidenza sull'estratto giornaliero delle operazioni.

6. Operazioni di ritiro.

6.1.1. *La richiesta di ritiro di tutti o di parte dei titoli deve essere effettuata dal depositario mediante apposito modello di cui al fac-simile predisposto dal Monte, ovvero con altre modalità indicate dal Monte stesso con circolari applicative.*

Se non ritirati presso il Monte, i titoli sono restituiti a cura del medesimo, a spese e rischio del depositario.

L'ordine di ritiro deve essere formulato in modo da consentire la costituzione delle partite di pertinenza dei singoli depositanti, anche in relazione agli eventuali vincoli esistenti sui titoli.

6.1.2. *I titoli sono restituiti al depositario:*

— *regolari di godimento (fatto salvo quanto previsto per la restituzione di titoli «pieni di dividendo»);*

— se nominativi, girati al depositario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge M.T.

Su specifica richiesta del depositario i titoli possono essere inviati dal Monte all'emittente per essere messi a disposizione del richiedente.

Nel caso in cui, per far fronte alla richiesta di ritiro, sia necessario ricorrere al frazionamento di certificati di grosso taglio, il Monte può richiedere all'emittente tale frazionamento, operando successivamente come sub 6.2, oppure dare istruzioni all'emittente perché metta a disposizione del depositario i titoli frazionati oggetto della richiesta di ritiro, nei tagli e, ove del caso, con l'intestazione al depositante indicati direttamente all'emittente dal depositario stesso.

6.2.2. Il Monte mantiene in sospeso l'ordine:

a) in mancanza dei tagli necessari per dare esecuzione al ritiro, fino alla creazione della disponibilità, ottenuta anche mediante il frazionamento dei certificati di grosso taglio in deposito presso il Monte;

b) per tre giorni dalla data di ricezione nel caso in cui il conto titoli non presenti le necessarie disponibilità. Trascorso tale periodo, l'ordine diviene inefficace.

Inoltre l'ordine viene annullato allorché interviene un'operazione di rimborso del capitale su titoli obbligazionari, effettuato mediante riduzione del valore nominale del certificato.

Della sospensione e dell'annullamento di cui sopra viene data immediata comunicazione ai depositari tramite l'estratto giornaliero delle operazioni.

7. Operazioni a mezzo stanza di compensazione.

7.1. Principi generali.

Per il regolamento dei saldi delle liquidazioni titoli presso le stanze di compensazione, si applicano le apposite procedure richiamate, oltre che nel presente Regolamento, nella convenzione a tal fine stipulata fra il Monte e la Banca d'Italia; si osservano le istruzioni in proposito impartite dal Monte ai propri depositari con apposita circolare applicativa e dalla stanza ai propri aderenti, in conformità della convenzione di cui al 1° comma.

Il depositario aderente (anche con proprie filiali) alle stanze di compensazione è tenuto, a pena di esclusione dal sistema a rilasciare al Monte apposita autorizzazione per il regolamento dei saldi nelle liquidazioni dei titoli presso le stanze di compensazione.

Rimangono comunque salve le disposizioni del presente regolamento in materia di titoli ammessi, soggetti depositari, caratteristiche generali del servizio, blocco di disponibilità, altre operazioni, rapporto con gli emittenti, titoli similari e condizioni finanziarie.

7.2.1. Il Monte:

a) se riceve, nei termini stabiliti dalle norme per le stanze di compensazione, reclami per irregolarità di titoli consegnati alla stanza, provvede in alternativa:

— a regolarizzare i certificati;
— *a sostituirli con altrettanti di buona consegna. Se del caso provvede inoltre come indicato sub 3.8 e 3.9;*

(segue invariato).

8.2. Blocco procedurale.

Il Monte esegue il blocco di iniziativa:

a) nel caso di esecuzione di un ordine di ritiro dei titoli, fino alla consegna;

b) per esigenze connesse ai rapporti con le stanze di compensazione;

c) nei casi di titoli rivenienti da operazioni di cui al punto 9, fino ad avvenuta conferma di esecuzione;

d) per altre giustificate esigenze operative indicate con circolari applicative o disposizioni di servizio.

9. Altre operazioni.

9.1.2. *Per le operazioni sui titoli esteri, in alternativa o in aggiunta alle convenzioni di cui al punto 9.1.1.a), il Monte stipula convenzioni con gli organismi di cui all'art. 32 del Regolamento Consob. Si applicano le lettere b e c del citato punto 9.1.1.*

9.1.3. (Variata la numerazione - invariato il contenuto).

9.2. Partecipazione ad assemblee.

9.2.1. Per i titoli italiani, il Monte, avuta conoscenza della convocazione dell'assemblea, comunica ai depositari gli elementi necessari per il rilascio della certificazione di cui all'art. 3, comma 3 legge M.T

9.2.2. I depositari:

a) adempiono a quanto di loro competenza ai sensi di quanto indicato al precedente punto, previa verifica della rispondenza con le quantità di titoli immessi nel sistema e della legittimazione all'esercizio del diritto di intervento all'assemblea e di voto;

b) bloccano nelle evidenze contabili interne intestate ai depositanti, e fino ad assemblea avvenuta una corrispondente quantità di titoli.

9.3. Pagamento di dividendi.

9.3.1. Per le operazioni connesse al pagamento di dividendi (o riparti straordinari), il Monte invia ai depositari, con apposite disposizioni di servizio, le necessarie istruzioni applicative contenenti in particolare:

— i codici titolo da usare nelle comunicazioni da e per depositari ed emittenti, relativamente a titoli pieni ed ex-dividendo;

— i termini di operatività per operazioni di deposito, di giro, di ritiro, per titoli pieni ed ex dividendo;

— i termini di ricevimento delle richieste di conversione dei titoli di risparmio;

— i termini di ricevimento da parte del Monte delle istruzioni relative alle operazioni di pagamento del dividendo;

— le date di elaborazione delle operazioni di pagamento del dividendo anche per i titoli al portatore.

9.3.2. Il Monte esegue le operazioni inerenti i dividendi posti in pagamento dall'emittente:

a) 1. d'iniziativa e con un'unica elaborazione, per i titoli al portatore;

2. in base alle istruzioni inviate dai depositari, per i titoli nominativi;
le istruzioni devono pervenire al Monte entro i termini fissati dallo stesso con propria disposizione di servizio (v. sub 9.3.1 quarto alinea);
le istruzioni inviate dai depositari al Monte e da quest'ultimo già elaborate non possono essere modificate;

b) fino a concorrenza del saldo disponibile nel conto titoli del depositario, quale risulta al momento della elaborazione;

c) entro un arco temporale massimo di cinque mesi dalla data di stacco in Borsa del dividendo, secondo cadenze determinate dal Monte e comunicate con proprie circolari applicative e/o disposizioni di servizio; tali operazioni devono essere svolte almeno una volta al mese, per tutti i titoli per i quali siano pervenute istruzioni dai depositari e comunque sia possibile l'incasso del dividendo;

d) disponendo presso le aziende di credito indicate dall'emittente, con valuta compensata:
— gli accrediti ai depositari;
— gli addebiti contestuali all'emittente;

la valuta applicata ai pagamenti dei dividendi è pari:
— alla data di messa in pagamento dei dividendi da parte dell'emittente, per gli importi (al netto delle ritenute fiscali) relativi a dividendi la cui elaborazione è intervenuta nei tre mesi a decorrere dalla data di stacco in Borsa;
— al primo giorno del mese di elaborazione per gli importi (al netto delle ritenute fiscali) relativi a dividendi la cui elaborazione è effettuata nei mesi successivi.

9.3.3. Al termine del periodo previsto per l'invio delle istruzioni al Monte (v. sub 9.3.2 c), quest'ultimo provvede d'iniziativa a restituire ai depositari, con rischio e spese a loro carico, i titoli «pieni di dividendo» per i quali non ha ricevuto istruzioni.

La restituzione avviene con le modalità previste per le operazioni di ritiro effettuate tramite l'emittente (v. sub 6).

9.3.4. *(Revocato).*

9.3.5. *(Revocato).*

9.3.4. (Variata la numerazione - invariato il contenuto).

9.6.6. Su richiesta del depositario, compatibilmente con i limiti temporali fissati dall'emittente e le esigenze di elaborazione, il Monte dà corso alle procedure necessarie per la conversione di titoli da «al portatore» in nominativi e viceversa.

9.7. Operazioni relative a titoli di emittenti esteri.

Le disposizioni di cui ai punti 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 si applicano anche ai titoli esteri, salve le deroghe — necessarie per effetto degli accordi stipulati con i soggetti di cui all'art. 32 del Regolamento Consob — che devono essere portate a conoscenza dei depositari con circolari applicative.

Per la partecipazione alle assemblee e per l'esercizio di eventuali altri diritti vale quanto eventualmente stabilito nelle convenzioni di cui all'art. 33 del Regolamento Consob e nelle conseguenti circolari applicative.

12. Gestione dati finanziari.

12.1. Il Monte gestisce un servizio di raccolta, elaborazione e diffusione di dati finanziari relativi ai valori mobiliari.

12.1.1. Il Monte acquisisce i dati ricorrendo a fonti ufficiali e provvede a mantenerli aggiornati in relazione alle nuove emissioni ed alle variazioni intervenute nelle caratteristiche dei titoli già in circolazione.

12.1.2. Il Monte può fornire il servizio anche a soggetti non depositari.

12.1.3. Il Monte determina le condizioni per la fornitura dei dati e le tariffe per il servizio prestato, curando che, sotto i profili organizzativo ed economico, lo svolgimento del servizio non pregiudichi l'efficienza dell'attività istituzionale del Monte e l'economicità della sua gestione.

Le tariffe sono stabilite dal consiglio di amministrazione entro il mese di ottobre di ciascun anno, per l'anno successivo, e comunicate agli utenti entro trenta giorni, con circolare applicativa, anche al fine dell'eventuale esercizio del diritto di recesso.

12.2. È fatto divieto a chiunque (fatto salvo quanto deliberato dal Monte e comunicato con proprie circolari applicative) di cedere in tutto o in parte a terzi i dati forniti dal Monte.

(Invariato).

MT 600 Contratto di deposito e amministrazione;

4) il Monte riceve dal depositario — da questi girati al Monte, ai sensi della legge n. 289/1986, quando nominativi — titoli ammessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del regolamento, di proprietà del depositario o in deposito presso il medesimo.

Per gli effetti dell'individuazione dei titoli oggetto del deposito effettuato direttamente presso il Monte, fa fede la distinta numerica dei certificati redatta dal Monte stesso — in base a rilevazione diretta dai certificati stessi — che quest'ultimo invia al depositario entro venti giorni dalla data di ricevimento dei titoli a conferma del deposito contabilizzato.

Il Monte apre a tal fine un conto titoli al nome del depositario, conto che viene suddiviso in tanti sottoconti quante sono le specie titoli e sui quali confluiscono le scritture relative ai titoli depositati.

Il depositario, oltre all'effettuazione dei depositi, può disporre giri a debito del proprio conto (ed a credito di conto o conti di altro o altri depositari) nonché ordinare il ritiro di titoli, il tutto secondo le modalità indicate nel regolamento. Il depositario accetta di ricevere in restituzione, in luogo dei titoli depositati, altri certificati anche di taglio diverso, purché relativi a titoli della stessa specie e per la stessa quantità. Quando il depositario chiede la restituzione dei titoli nominativi il Monte mette a disposizione del richiedente titoli girati al depositario stesso. Sarà compito di quest'ultimo completare la girata con il nome del depositante. La temporanea mancanza di titoli in deposito non comporta la risoluzione del presente contratto;

4) *Specifiche numeriche dei titoli depositati* e restituzione dei certificati.

90A0815

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica francese ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1990, registro n. 3 Esteri, foglio n. 135, il Governo della Repubblica francese è stato autorizzato ad acquistare la proprietà immobiliare sita in Roma, piazza Farnese n. 48, int. 5, da destinare a sede distaccata dell'ambasciata di Francia presso lo Stato italiano.

90A0836

Autorizzazione al Governo dello Stato di Israele ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1990, registro n. 3 Esteri, foglio n. 136, il Governo dello Stato di Israele è stato autorizzato ad acquistare la proprietà immobiliare sita in Roma, via Michele Mercati numeri 12, 14, da destinare a sede della rappresentanza diplomatica e consolare ed a residenza del capo missione dello Stato di Israele presso lo Stato italiano.

90A0835

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto del Credito fondiario S.p.a., in Roma

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1990 è stata approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto del Credito fondiario S.p.a.. con sede in Roma.

90A0853

N. 29

Corso dei cambi del 9 febbraio 1990 presso le sottoindicate borse valori

659,79

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1242,700	1242,700	1243 —	1242,700	1242,70	1242,70	1242,810	1242,700	1242,700	1242,70
E.C.U.	1515,500	1515,500	1516 —	1515,500	1515,50	1515,50	1515,600	1515,500	1515,500	1515,50
Marco tedesco	744,100	744,100	743,50	744,100	744,100	744,100	744,100	744,100	744,100	744,10
Franco francese	218,740	218,740	219 —	218,740	218,740	218,740	218,750	218,740	218,740	218,74
Lira sterlina	2099,550	2099,550	2100,20	2099,550	2099,55	2099,55	2100,500	2099,550	2099,550	2099,55
Fiorino olandese	659,790	659,790	660 —	659,790	659,790	659,790	659,800	659,790	659,790	659,79
Franco belga	35,531	35,531	35,52	35,531	35,531	35,531	35,531	35,531	35,531	35,53
Peseta spagnola	11,468	11,468	11,50	11,468	11,468	11,468	11,469	11,468	11,468	11,46
Corona danese	192,500	192,500	192,50	192,500	192,500	192,50	192,500	192,500	192,500	192,50
Lira irlandese	1971,500	1971,500	1974 —	1971,500	1971,50	1971,50	1972,140	1971,500	1971,500	—
Dracma greca	7,897	7,897	7,90	7,897	7,897	7,897	7,896	7,897	7,897	—
Escudo portoghese	8,424	8,424	8,43	8,424	8,424	8,424	8,430	8,424	8,424	8,42
Dollaro canadese	1040 —	1040 —	1040 —	1040 —	1040 —	1040 —	1040 —	1040 —	1040 —	1040 —
Yen giapponese	8,558	8,558	8,58	8,558	8,558	8,558	8,558	8,558	8,558	8,55
Franco svizzero	833,380	833,380	833,50	833,380	833,380	833,380	833,600	833,380	833,380	833,38
Scellino austriaco	105,657	105,657	105,80	105,657	105,657	105,657	105,655	105,657	105,657	105,65
Corona norvegese	192,690	192,690	192,50	192,690	192,690	192,69	192,680	192,690	192,690	192,69
Corona svedese	210,500	210,500	208 —	210,500	210,500	210,50	210,500	210,500	210,500	210,50
Marco finlandese	317 —	317 —	315 —	317 —	317 —	317 —	315 —	317 —	317 —	—
Dollaro australiano	933,500	933,500	937 —	933,500	933,500	933,500	934,500	933,500	933,500	933,50

Media dei titoli del 9 febbraio 1990

Titolo	
Rendita 5% 1935	73,850
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,025
» 9% » » 1976-91	99,70
» 10% » » 1977-92	98,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,600
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,850
» » » 22- 6-1987/91	91,700
» » » 18- 3-1987/94	74,675
» » » 21- 4-1987/94	74,625
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,600
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,500
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,275
» » » TR 2,5% 1983/93	86,100
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,200
» » » » 16- 8-1985/90	100,175
» » » » 18- 9-1985/90	100,025
» » » » 18-10-1985/90	100,050
» » » » 1-11-1983/90	100,975
» » » » 18-11-1985/90	100,100
» » » » 1-12-1983/90	101,050
» » » » 18-12-1985/90	100,300
» » » » 1- 1-1984/91	101,150
» » » » 17- 1-1986/91	100,200
» » » » 1- 2-1984/91	101,400
» » » » 18- 2-1986/91	100,350
» » » » 1- 3-1984/91	100,625
» » » » 18- 3-1986/91	99,950

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,450
» » » »	1- 5-1984/91	100,500
» » » »	1- 6-1984/91	100.625
» » » »	1- 7-1984/91	100,500
» » » »	1- 8-1984/91	100,600
» » » »	1- 9-1984/91	100.375
» » » »	1-10-1984/91	100,250
» » » »	1-11-1984/91	100,325
» » » »	1-12-1984/91	100,150
» » » »	1- 1-1985/92	100,450
» » » »	1- 2-1985/92	100,200
» » » »	18- 4-1986/92	99,125
» » » »	19- 5-1986/92	98,325
» » » »	20- 7-1987/92	98,550
» » » »	19- 8-1987/92	98,800
» » » »	1-11-1987/92	98,100
» » » »	1-12-1987/92	98,125
» » » »	1- 1-1988/93	97,600
» » » »	1- 2-1988/93	97,600
» » » »	1- 3-1988/93	97,400
» » » »	1- 4-1988/93	97,250
» » » »	1- 5-1988/93	98,225
» » » »	1- 6-1988/93	98.775
» » » »	18- 6-1986/93	96,575
» » » »	1- 7-1988/93	98,825
» » » »	17- 7-1986/93	96,350
» » » »	1- 8-1988/93	98,800
» » » »	19- 8-1986/93	96,050
» » » »	1- 9-1988/93	97,900
» » » »	18- 9-1986/93	96 —
» » » »	1-10-1988/93	97,875
» » » »	20-10-1986/93	96,075
» » » »	1-11-1988/93	98,125
» » » »	18-11-1986/93	96,850
» » » »	19-12-1986/93	97,350
» » » »	1- 1-1989/94	97,850
» » » »	1- 2-1989/94	97,625
» » » »	1- 3-1989/94	97,500
» » » »	15- 3-1989/94	97,025
» » » »	1- 4-1989/94	97,125
» » » »	1-10-1987/94	97,600
» » » »	1- 2-1985/95	98,500
» » » »	1- 3-1985/95	94,475
» » » »	1- 4-1985/95	94,050
» » » »	1- 5-1985/95	94 —
» » » »	1- 6-1985/95	94,525
» » » »	1- 7-1985/95	95,450
» » » »	1- 8-1985/95	94,600
» » » »	1- 9-1985/95	94,450
» » » »	1-10-1985/95	95,075
» » » »	1-11-1985/95	95,225
» » » »	1-12-1985/95	95,725
» » » »	1- 1-1986/96	96,050
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,325
» » » »	1- 2-1986/96	96,250
» » » »	1- 3-1986/96	95,225
» » » »	1- 4-1986/96	94,350
» » » »	1- 5-1986/96	94,275
» » » »	1- 6-1986/96	94.950
» » » »	1- 7-1986/96	94,825
» » » »	1- 8-1986/96	94,075
» » » »	1- 9-1986/96	94,200
» » » »	1-10-1986/96	93,125
» » » »	1-11-1986/96	93,200
» » » »	1-12-1986/96	93,900
» » » »	1- 1-1987/97	93,650
» » » »	1- 2-1987/97	93,575
» » » »	18- 2-1987/97	93,425
» » » »	1- 3-1987/97	93,300
» » » »	1- 4-1987/97	92,675
» » » »	1- 5-1987/97	92,725
» » » »	1- 6-1987/97	92,950
» » » »	1- 7-1987/97	93,300
» » » »	1- 8-1987/97	92,850
» » » »	1- 9-1987/97	95,825

Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1990	99.750
» » »	10,50%	1- 3-1990	99.725
» » »	12,50%	1- 3-1990	100 —
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,625
» » »	9.15%	1- 4-1990	99,450
» » »	10.50%	1- 4-1990	99,575
» » »	12,00%	1- 4-1990	100 —
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,550
» » »	9.15%	1- 5-1990	99,425
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,825
» » »	10.50%	1- 5-1990 B	99,500
» » »	10.50%	18- 5-1990	99,425
» » »	9.15%	1- 6-1990	99,250
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,675
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,300
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,375
» » »	10.50%	1- 7-1990	99.475
» » »	11,00%	1- 7-1990	99.300
» » »	9,50%	1- 8-1990	99.275
» » »	10.50%	1- 8-1990	99,350
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,175
» » »	9.25%	1- 9-1990	98,825
» » »	11.25%	1- 9-1990	99,150
» » »	11.50%	1- 9-1990	99,175
» » »	9,25%	1-10-1990	98,200
» » »	11,50%	1-10-1990	99,275
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,150
» » »	9,25%	1-11-1990	98,125
» » »	9,25%	1-12-1990	98,375
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,475
» » »	11,50%	1-11-1991	97,350
» » »	11,50%	1-12-1991	97,425
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,425
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,425
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,025
» » »	9.15%	1- 3-1992	94,150
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,850
» » »	9.15%	1- 4-1992	94.050
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,225
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,850
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,775
» » »	9.15%	1- 5-1992	93.800
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,075
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,850
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,625
» » »	9,15%	1- 6-1992	94.400
» » »	10,50%	1- 7-1992	97.675
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,975
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,625
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,500
» » »	12,50%	1-10-1992	97,525
» » »	12,50%	1- 2-1993	96.675
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,800
» » »	12,50%	1-11-1993	96,675
» » »	12,50%	17-11-1993	96.475
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,600

Certificati credito Tesoro E C.U.	20-10-1983/90	11.50%	99,900
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101.150
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95.600
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94.375
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,700
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93.575
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,075
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,975
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,325
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,550
» » » »	25- 7-1988/93	8.75%	92.875
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,500
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,725
» » » »	22-11-1985/93	8.75%	95.625
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,350
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,450
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,075
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,450
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,900
» » » »	24- 5-1989/94	9,90%	96,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M09020

N. 29

Corso dei cambi del 12 febbraio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1245,300	1245,300	1246,20	1245,300	1245,300	1245,300	1245,200	1245,300	1245,300	1245,30
E.C.U.	1516,850	1516,850	1516 —	1516,850	1516,850	1516,850	1516,410	1516,850	1516,850	1516,85
Marco tedesco	743,740	743,740	744 —	743,740	743,740	743,740	743,850	743,740	743,740	743,74
Franco francese	218,690	218,690	218,50	218,690	218,690	218,690	218,620	218,690	218,690	218,69
Lira sterlina	2109,500	2109,500	2113 —	2109,500	2109,50	2109,50	2109 —	2109,500	2109,500	2109,50
Fiorino olandese	659,690	659,690	659,90	659,690	659,690	659,690	659,700	659,690	659,690	659,69
Franco belga	35,562	35,562	35,57	35,562	35,562	35,562	35,561	35,562	35,562	35,56
Peseta spagnola	11,495	11,495	11,50	11,495	11,495	11,495	11,494	11,495	11,495	11,49
Corona danese	192,570	192,570	192,50	192,570	192,570	192,570	192,560	192,570	192,570	192,57
Lira irlandese	1971,500	1971,500	1974 —	1971,500	1971,50	1971,50	1971,500	1971,500	1971,500	—
Dracma greca	7,895	7,895	7,90	7,895	7,895	7,895	7,891	7,895	7,895	—
Escudo portoghese	8,435	8,435	8,43	8,435	8,435	8,435	8,436	8,435	8,435	8,43
Dollaro canadese	1040 —	1040 —	1035 —	1040 —	1040 —	1040 —	1035,500	1040 —	1040 —	1040 —
Yen giapponese	8,621	8,621	8,63	8,621	8,621	8,621	8,621	8,621	8,621	8,62
Franco svizzero	830,850	830,850	831 —	830,850	830,850	830,850	830,650	830,850	830,850	830,85
Scellino austriaco	105,621	105,621	105,60	105,621	105,621	105,621	105,610	105,621	105,621	105,62
Corona norvegese	192,690	192,690	192,50	192,690	192,690	192,690	192,860	192,690	192,690	192,69
Corona svedese	210,800	210,800	210 —	210,800	210,800	210,800	211,750	210,800	210,800	210,80
Marco finlandese	315,850	315,850	315,50	315,850	315,850	315,850	315,900	315,850	315,850	—
Dollaro australiano	933,500	933,500	937 —	933,500	933,500	933,500	936,500	933,500	933,500	933,50

Media dei titoli del 12 febbraio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,850
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,025
» 9% » » 1976-91	99,70
» 10% » » 1977-92	98,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,600
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,850
» » » 22- 6-1987/91	91,700
» » » 18- 3-1987/94	74,675
» » » 21- 4-1987/94	74,625
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,600
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,500
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,275
» » » TR 2,5% 1983/93	86,100
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,225
» » » » 16- 8-1985/90	100,225
» » » » 18- 9-1985/90	100,050
» » » » 18-10-1985/90	100,050
» » » » 1-11-1983/90	101,025
» » » » 18-11-1985/90	100,100
» » » » 1-12-1983/90	101,050
» » » » 18-12-1985/90	100,350
» » » » 1- 1-1984/91	101.150
» » » » 17- 1-1986/91	100,200
» » » » 1- 2-1984/91	101,375
» » » » 18- 2-1986/91	100,325
» » » » 1- 3-1984/91	100,650
» » » » 18- 3-1986/91	99,975

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 4-1984/91	100.425
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,500
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,675
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100.500
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100.575
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,375
»	»	»	»	1-10-1984/91	100.250
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,300
»	»	»	»	1-12-1984/91	100.150
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,450
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100.125
»	»	»	»	18- 4-1986/92	99,075
»	»	»	»	19- 5-1986/92	98,300
»	»	»	»	20- 7-1987/92	98,525
»	»	»	»	19- 8-1987/92	98,850
»	»	»	»	1-11-1987/92	98,075
»	»	»	»	1-12-1987/92	98.125
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,600
»	»	»	»	1- 2-1988/93	97.625
»	»	»	»	1- 3-1988/93	97.450
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97.250
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,200
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98.800
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96,750
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,825
»	»	»	»	17- 7-1986/93	96,400
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,825
»	»	»	»	19- 8-1986/93	96,050
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,900
»	»	»	»	18- 9-1986/93	96 —
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,875
»	»	»	»	20-10-1986/93	96,050
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,150
»	»	»	»	18-11-1986/93	96,850
»	»	»	»	19-12-1986/93	97,350
»	»	»	»	1- 1-1989/94	97,850
»	»	»	»	1- 2-1989/94	97,650
»	»	»	»	1- 3-1989/94	97,575
»	»	»	»	15- 3-1989/94	97,025
»	»	»	»	1- 4-1989/94	97,125
»	»	»	»	1-10-1987/94	97,600
»	»	»	»	1- 2-1985/95	98,475
»	»	»	»	1- 3-1985/95	94,475
»	»	»	»	1- 4-1985/95	94,025
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,975
»	»	»	»	1- 6-1985/95	94,475
»	»	»	»	1- 7-1985/95	95,450
»	»	»	»	1- 8-1985/95	94,600
»	»	»	»	1- 9-1985/95	94,450
»	»	»	»	1-10-1985/95	95,075
»	»	»	»	1-11-1985/95	95,225
»	»	»	»	1-12-1985/95	95,700
»	»	»	»	1- 1-1986/96	96.050
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	97.325
»	»	»	»	1- 2-1986/96	96,250
»	»	»	»	1- 3-1986/96	95,225
»	»	»	»	1- 4-1986/96	94,350
»	»	»	»	1- 5-1986/96	94,275
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,950
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,825
»	»	»	»	1- 8-1986/96	94,075
»	»	»	»	1- 9-1986/96	94,200
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,125
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,200
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,900
»	»	»	»	1- 1-1987/97	93,650
»	»	»	»	1- 2-1987/97	93,575
»	»	»	»	18- 2-1987/97	93,425
»	»	»	»	1- 3-1987/97	93,300
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,675
»	»	»	»	1- 5-1987/97	92,725
»	»	»	»	1- 6-1987/97	92,950
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,300
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,850
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,825

Buoni	Tesoro	Pol.	9,15%	1- 3-1990	99,775
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	99,750
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	100 —
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	99,625
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	99,450
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	99,575
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100.050
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	99,550
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	99,475
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,800
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,475
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,400
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,225
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,625
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,300
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,350
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,550
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,300
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,250
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,450
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,200
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,925
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,150
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,175
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,200
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,275
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,150
»	»	»	9,25%	1-11-1990	98,125
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,475
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101.475
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,350
»	»	»	11,50%	1-12-1991	97,375
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,425
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94,475
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	96,050
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,125
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	97,850
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94 —
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95.175
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	97,850
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	97,700
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,775
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,050
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	97,800
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,625
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,350
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,650
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,975
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,675
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,550
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,575
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,775
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	96,675
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	96,350
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,650
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	96,625

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50% .	99,825
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25% .	101.500
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	95,550
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	93,700
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	93,700
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	93,550
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	102,025
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	98,900
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	98,300
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	96,700
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	92,850
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	94,550
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	92,725
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	94,950
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	95,700
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	90,450
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	89,075
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	92,400
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	92,875
»	»	»	»	24- 5-1989/94	9,90% .	96,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M12020

N. 31

Corso dei cambi del 13 febbraio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1252,550	1252,550	1252,50	1252,550	1252,550	1252,550	1252,550	1252.550	1252,550	1252,55
E.C.U.	1515,150	1515,150	1514 —	1515,150	1515,15	1515,150	1515,300	1515,150	1515,150	1515,15
Marco tedesco	742.450	742,450	743,25	742,450	742,45	742,45	742,800	742,450	742,450	742,45
Franco francese	218,450	218,450	218,70	218,450	218,450	218,45	218,480	218,450	218,450	218,45
Lira sterlina	2107,950	2107.950	2111 —	2107,950	2107,950	2107,95	2108,800	2107,950	2107,950	2107,95
Fiorino olandese	658,990	8,990	659 —	658,990	658,990	658,99	659,050	658,990	658,990	658,99
Franco belga	35.532	ͽ5,532	35,54	35,532	35,532	35,532	35,521	35,532	35,532	35,53
Peseta spagnola	11,493	11,493	11,51	11,493	11,493	11,493	11,494	11,493	11,493	11,49
Corona danese	192,350	192,350	192,25	192,350	192,350	192,350	192,350	192,350	192,350	192,35
Lira irlandese	1969 —	1969 —	1970 —	1969 —	1969 —	1969 —	1969 —	1969 —	1969 —	—
Dracma greca	7,882	7,882	/,88	7,882	7,882	7,882	7,882	7,882	7,882	—
Escudo portoghese	8,434	8.434	8,43	8,434	8,434	8,434	8.434	8,434	8,434	8,43
Dollaro canadese	1042,500	1042,500	1044 —	1042,500	1042.50	1042,5	1042,090	1042,500	1042,500	1042,25
Yen giapponese	8,661	8,661	8,68	8,661	8,661	8,661	8,660	8,661	8,661	8,66
Franco svizzero	832,360	832;360	832,50	832,360	832.360	832,36	832.700	832,360	832,360	832,36
Scellino austriaco	105,470	105,470	105,50	105,470	105.470	105,47	105,470	105.470	105,470	105,47
Corona norvegese	192,980	192,980	192,75	192,980	192,980	192,98	192,970	192.980	192,980	192,98
Corona svedese	210,800	210,800	201 —	210,800	210.800	210,80	211.750	210,800	210,800	210,80
Marco finlandese	314,900	314,900	315,50	314,900	314,900	314,90	315,900	314,900	314,900	—
Dollaro australiano	943,500	943.500	944 —	943,500	943,50	943,50	944,500	943.500	943,500	943.50

Media dei titoli del 13 febbraio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,850
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,025
» 9% » » 1976-91	99,700
» 10% » » 1977-92	98,175
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,600
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,700
» » » 22- 6-1987/91	91,650
» » » 18- 3-1987/94	74,625
» » » 21- 4-1987/94	74,600
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,625
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,500
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,525
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,475
» » » 8;75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,275
» » » TR 2,5% 1983/93	86,100
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100.225
» » » » 16- 8-1985/90	100,250
» » » » 18- 9-1985/90	100.075
» » » » 18-10-1985/90	100.050
» » » » 1-11-1983/90	100.975
» » » » 18-11-1985/90	100,075
» » » » 1-12-1983/90	101.025
» » » » 18-12-1985/90	100.325
» » » » 1- 1-1984/91	101.200
» » » » 17- 1-1986/91	100,150
» » » » 1- 2-1984/91	101,375
» » » » 18- 2-1986/91	100,300
» » » » 1- 3-1984/91	100,650
» » » » 18- 3-1986/91	99,975

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,450
» » » »	1- 5-1984/91	100,500
» » » »	1- 6-1984/91	100,675
» » » »	1- 7-1984/91	100,500
» » » »	1- 8-1984/91	100,575
» » » »	1- 9-1984/91	100,425
» » » »	1-10-1984/91	100,225
» » » »	1-11-1984/91	100,325
» » » »	1-12-1984/91	100,125
» » » »	1- 1-1985/92	100,450
» » » »	1- 2-1985/92	100,125
» » » »	18- 4-1986/92	99,050
» » » »	19- 5-1986/92	98,300
» » » »	20- 7-1987/92	98,550
» » » »	19- 8-1987/92	98,850
» » » »	1-11-1987/92	98,075
» » » »	1-12-1987/92	98,125
» » » »	1- 1-1988/93	97,575
» » » »	1- 2-1988/93	97,625
» » » »	1- 3-1988/93	97,450
» » » »	1- 4-1988/93	97,275
» » » »	1- 5-1988/93	98,200
» » » »	1- 6-1988/93	98,775
» » » »	18- 6-1986/93	96,700
» » » »	1- 7-1988/93	98,800
» » » »	17- 7-1986/93	96,425
» » » »	1- 8-1988/93	98,875
» » » »	19- 8-1986/93	96,075
» » » »	1- 9-1988/93	97,925
» » » »	18- 9-1986/93	95,975
» » » »	1-10-1988/93	97,875
» » » »	20-10-1986/93	96,075
» » » »	1-11-1988/93	98,200
» » » »	18-11-1986/93	96,850
» » » »	19-12-1986/93	97,325
» » » »	1- 1-1989/94	97,850
» » » »	1- 2-1989/94	97,750
» » » »	1- 3-1989/94	97,550
» » » »	15- 3-1989/94	97,025
» » » »	1- 4-1989/94	97,100
» » » »	1-10-1987/94	97,575
» » » »	1- 2-1985/95	98,475
» » » »	1- 3-1985/95	94,450
» » » »	1- 4-1985/95	94,025
» » » »	1- 5-1985/95	94 —
» » » »	1- 6-1985/95	94,475
» » » »	1- 7-1985/95	95,475
» » » »	1- 8-1985/95	94,575
» » » »	1- 9-1985/95	94,450
» » » »	1-10-1985/95	95,100
» » » »	1-11-1985/95	95,225
» » » »	1-12-1985/95	95,700
» » » »	1- 1-1986/96	96,050
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,325
» » » »	1- 2-1986/96	96,225
» » » »	1- 3-1986/96	95,225
» » » »	1- 4-1986/96	94,300
» » » »	1- 5-1986/96	94,225
» » » »	1- 6-1986/96	94,850
» » » »	1- 7-1986/96	94,800
» » » »	1- 8-1986/96	94,050
» » » »	1- 9-1986/96	94,075
» » » »	1-10-1986/96	93,125
» » » »	1-11-1986/96	93,200
» » » »	1-12-1986/96	93,925
» » » »	1- 1-1987/97	93,675
» » » »	1- 2-1987/97	93,575
» » » »	18- 2-1987/97	93,425
» » » »	1- 3-1987/97	93,250
» » » »	1- 4-1987/97	92,650
» » » »	1- 5-1987/97	92,750
» » » »	1- 6-1987/97	93 —
» » » »	1- 7-1987/97	93,300
» » » »	1- 8-1987/97	92,850
» » » »	1- 9-1987/97	95,800

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1990	99,775
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,775
» » »	12.50%	1- 3-1990	100 —
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,650
» » »	9,15%	1- 4-1990	99,450
» » »	10.50%	1- 4-1990	99,575
» » »	12.00%	1- 4-1990	100,025
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,500
» » »	9,15%	1- 5-1990	99,500
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,825
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,450
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,375
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,225
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,650
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,300
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,350
» » »	10.50%	1- 7-1990	99,550
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,300
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,275
» » »	10.50%	1- 8-1990	99.450
» » »	11,00%	1- 8-1990	99.200
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,925
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,150
» » »	11,50%	1- 9-1990	99.175
» » »	9,25%	1-10-1990	98,300
» » »	11.50%	1-10-1990	99,200
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,125
» » »	9,25%	1-11-1990	98.125
» » »	9,25%	1-12-1990	98,375
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,450
» » »	11,50%	1-11-1991	97,350
» » »	11,50%	1-12-1991	97,475
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,400
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,450
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,025
» » »	9.15%	1- 3-1992	94,025
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,850
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,975
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,175
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,850
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,725
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,075
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	97,650
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,175
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,625
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,975
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,725
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,600
» » »	12,50%	1-10-1992	97,450
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,800
» » »	12,50%	1- 7-1993	96,675
» » »	12,50%	1-11-1993	96,725
» » »	12,50%	17-11-1993	96,475
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,600

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100 —
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100.900
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95.450
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94.150
» » » »	26- 4-1988/92	8.50%	93,650
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93.500
» » » »	22-11-1984/92	10.50%	102 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98.650
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98.300
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96.600
» » » »	25- 7-1988/93	8.75%	92,900
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	94,525
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,725
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,800
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,550
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89.050
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,450
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,850
» » » »	24- 5-1989/94	9,90%	96,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M13020

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa «Betalegno - Soc. coop. a r.l.» in Pasiano di Pordenone, e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 237 del 19 gennaio 1990 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la cooperativa «Betalegno - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pasiano di Pordenone, costituita il 21 novembre 1985 per rogito notaio dott. Giovanni Pascatti di S. Vito al Tagliamento ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Leri Pegolo, con studio in Pordenone, via Vallona, 1.

90A0837

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 19 dicembre 1989 concernente: «Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1990).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 11, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Deliberazione *19* dicembre 1989», si legga: «Deliberazione *18* dicembre 1989».

Nel testo della deliberazione predetta, inoltre, sono da apportare le seguenti correzioni alle pagine sotto indicate:

alla pag. 12, prima colonna, al quarto capoverso, quarto rigo, dove è scritto: «... Iveco Fiat veicoli industriali S.p.a. n. *51958*, ...», si legga: «... Iveco Fiat veicoli industriali S.p.a. n. *51985*, ...»;

alla pag. 27, prima colonna, secondo rigo, dove è scritto: «aumento per contanti *del contratto* del capitale sociale...», si legga: «aumento per contanti del capitale sociale...»;

alla pag. 28, seconda colonna, al decimo rigo del punto 1), dove è scritto: «contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto *1987*, n. 675...», si legga: «contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto *1977*, n. 675...»;

alla stessa pag. 28, al penultimo rigo della seconda colonna, dove è scritto: «contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto *1987*, n. 675...», si legga: «contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto *1977*, n. 675...»;

alla pag. 33, prima colonna, al sesto rigo del punto 19), dove è scritto: «... (prot. *511043* - ultima quota).», si legga: «... (prot. *51043* - ultima quota).»;

alla pag. 34, seconda colonna, al punto 26), dove è scritto: «26) Ing. C. Olivetti & C. S.p.a. - Ivrea; *Olivetti Canon Industriale* S.p.a. - Ivrea (classificata grande impresa)», si legga: «26) Ing. C. Olivetti & C. S.p.a. - Ivrea; *Prodest International* S.p.a. - Ivrea (classificata grande impresa)».

90A0838

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P - Centro Servizi Polivalente S.r.l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ ***PORDENONE***
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ ***LATINA***
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D Ebbi s n c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000